

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. RESOCONTO DEL TAVOLO TECNICO	4
L'adeguamento della Variante generale al PRGC del comune di Rivoli al PPR:	5
3.1 Raffronto tra le prescrizioni contenute nelle schede del Catalogo per i Beni Paesaggistici ex artt. 136 e 157 del Codice e le norme della Variante.....	7
3.2 Raffronto tra le norme di attuazione del PPR e le previsioni della Variante	11
Articolo 14. Sistema idrografico	11
Articolo 15. Laghi e territori contermini.....	14
Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi	17
Articolo 17. Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico	20
Articolo 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità.....	21
(NON PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE).....	21
Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità	21
Articolo 20. Aree di elevato interesse agronomico	23
Articolo 21. Disciplina generale delle componenti di interesse storico culturale	25
Articolo 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario.....	25
Art. 23 Zone d'interesse archeologico.....	27
Articolo 24. Centri e nuclei storici	30
Articolo 25. Patrimonio rurale storico	33
Articolo 26. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo	36
Articolo 27. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico.....	39
Articolo 28. Poli della religiosità	40
Articolo 29. Sistemi di fortificazioni.....	40
Articolo 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico	40
Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto	42
Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico	43
Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari.....	45
Usi civici	47
Articolo 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative	47
Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2, 3).....	50
Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4).....	50
Articolo 37. Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5)	52
Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7).....	53

Articolo 39. “Insule” specializzate e complessi infrastrutturali (m.i. 8, 9)	54
Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15)	56
Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive.....	58
Art. 42. Reti di connessione paesaggistica	60

1. PREMESSA

La presente relazione si configura come Relazione di Adeguamento al PPR. Tale documento specifica come la Variante PRGC si adegui alle prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale. In primo luogo viene analizzato l'adeguamento alle prescrizioni specifiche relative ai Beni ex artt. 136 e 157 del Codice (D. Lgs. 42/2004); in seguito sono riportate una serie di schede di confronto per quanto riguarda la specificazione alla scala locale dei Beni individuati ai sensi dell'art. 142 del Codice (D. Lgs. 42/2004) e delle Componenti Paesaggistiche, raggruppate per tipologia (naturalistico – ambientale; storico – culturale; percettivo – identitarie; morfologico – insediative e criticità).

Ulteriore elemento di analisi è relativo alla Verifica di Coerenza tra le Componenti paesaggistiche del PPR e le previsioni della Variante.

2. RESOCONTO DEL TAVOLO TECNICO

In questo capitolo vengono riportati gli incontri effettuati, in presenza e da remoto, del Tavolo tecnico propedeutico all'avvio della Variante Generale del PRGC di Rivoli (TO) in adeguamento al PPR, dove sono stati condivisi gli aspetti conoscitivi con gli Enti responsabili del processo di adeguamento del nuovo PRGC di Rivoli con il Piano Paesaggistico Regionale.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Regolamento di adeguamento al PPR (Regolamento regionale recante: "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (PPR), ai sensi dell'articolo 8bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del PPR"), il Tavolo tecnico rappresenta la sede nella quale sono concordati, mediante la redazione di un verbale conclusivo, gli elementi che costituiscono la base per la redazione della Variante Generale di Piano ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77.

In data 20 aprile 2021 il Comune di Rivoli, attraverso l'arch. Sorbo, professionista incaricata della revisione generale, ha chiesto alla Regione l'attivazione di un tavolo tecnico propedeutico all'avvio della Variante Generale di adeguamento al PPR, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Regolamento regionale 4R del 22 marzo 2019. Il Tavolo tecnico si è riunito in data 20 maggio 2021, durante il quale sono stati presentati i primi elaborati predisposti ai fini dell'adeguamento dello strumento urbanistico al PPR.

Di seguito vengono riportati in forma schematica gli incontri effettuati e i soggetti coinvolti:

- 20 maggio 2021: MiC - Segretariato regionale per il Piemonte, MiC – Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino, Regione Piemonte (Settore Urbanistica Piemonte occidentale, Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio), Comune di Rivoli;
- 17 marzo 2022: MiC - Segretariato regionale per il Piemonte, MiC – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino, Regione Piemonte (Settore Urbanistica Piemonte occidentale, Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio), Comune di Rivoli;
- 25 maggio 2022 – integrazione del resoconto propedeutico del 17 marzo 2022: in data 25 maggio 2022 è stato effettuato un incontro del Tavolo propedeutico, rivolto: alla specificazione del perimetro dei beni paesaggistici ex art. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", alla delimitazione dei territori coperti da boschi e foreste, tutelati ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. g) del Codice stesso e alla condivisione della perimetrazione del centro storico ai sensi dell'art. 24 della l.r. 56/77.

In data 15 luglio 2022 la Regione Piemonte ha presentato l'ultimo resoconto del Tavolo tecnico, nel quale si è dato atto delle modifiche effettuate rispetto alle osservazioni pervenute e si sono specificati i criteri di perimetrazione cartografica relativi ai sopracitati elementi.

L'adeguamento della Variante generale al PRGC del comune di Rivoli al PPR:

Viste le disposizioni normative sovraordinate e il processo di Variante generale al PRGC in corso, il Comune di Rivoli ha dato avvio, in concomitanza con la presente Variante generale, all'adeguamento dello strumento comunale a quello regionale. Nello specifico, come si vedrà nei capitoli successivi, si è partiti da un'analisi del territorio, individuando tutti gli elementi e le componenti paesaggisticamente rilevanti.

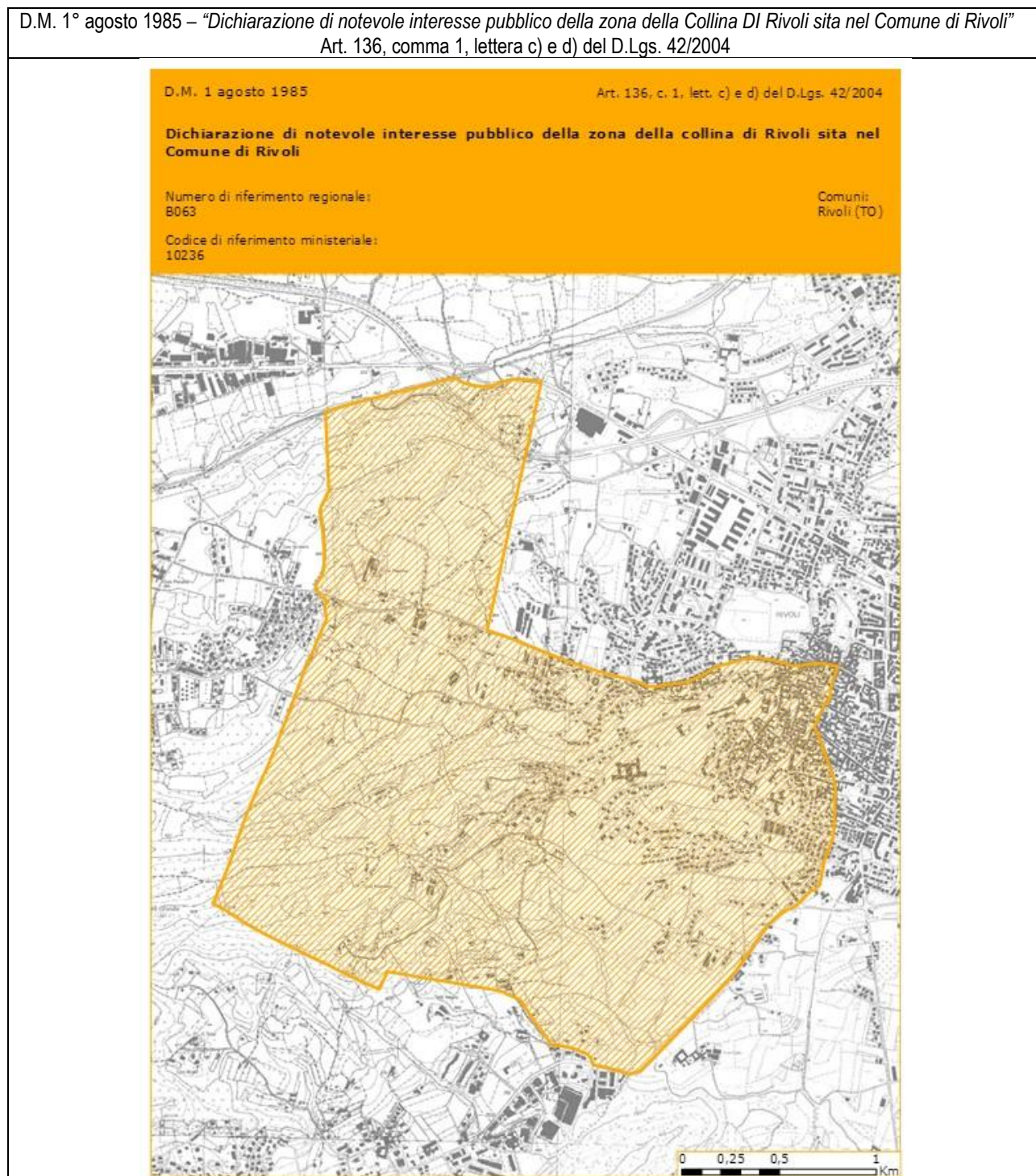
In merito alla modalità di redazione della Variante si sottolinea come la decisione, presa durante le attività preparatorie ai Tavoli Preliminari, di procedere con la standardizzazione del Piano seguendo le direttive dell'Urbanistica Senza Carta, sia stata successivamente messa da parte dall'Amministrazione Comunale. Si dichiara pertanto che la predisposizione degli elaborati del Piano non seguirà nel complesso le specifiche dell'USC, tuttavia ci si è comunque ispirati ad alcune delle caratterizzazioni dell'USC per la gestione dei dati vettoriali.

Dal punto di vista metodologico si sottolinea, inoltre, come la procedura di adeguamento e le contestuali modifiche degli elementi del PPR abbiano seguito le specifiche Regionali inserite all'interno del Regolamento 4/R 22.03.2019 e Allegati.

3.1 Raffronto tra le prescrizioni contenute nelle schede del Catalogo per i Beni Paesaggistici ex artt. 136 e 157 del Codice e le norme della Variante

Ai sensi del Regolamento 4/R si sottolinea come i beni paesaggistici riconosciuti ai sensi degli artt. 136 e 157 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., siano stati adeguati secondo le disposizioni contenute all'interno dell'art. 45 commi 2 e 3 delle NdA del PPR, la ripermimetrazione è avvenuta in accordo e condividendo le risultanze con i settori competenti della Regione.

Schema di raffronto tra le norme del PPR e le previsioni della variante di adeguamento al PPR.



PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o i tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L'installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Deve essere garantita la conservazione del complesso del Castello e dalle sue pertinenze in tutte le componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico critica comparata (11). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature, evitando interventi che comportino la modificazione dell'andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti collinari, se non finalizzati al mantenimento dell'assetto geomorfologico e/o allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Per evitare la formazione di edificazioni a nastro e per garantire la continuità del paesaggio circostante, deve essere conservato il varco libero lungo la strada Rivoli-Rosta identificato nella Tav. P4 (16). Nel centro storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell'art. 24 delle Nda (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno al centro storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell'edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un'adeguata integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente; inoltre devono essere privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate inerbiti e/o muri di contenimento di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare le visuali da e verso gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante (19). Gli eventuali interventi sulle ville, parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciute nell'elenco di cui alla lettera e. del comma 1 dell'articolo 4 delle Nda, devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso e realizzati rispettando le componenti architettoniche, vegetali, idriche e la naturale conformazione del terreno (12). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l'adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all'andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l'eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l'utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo il percorso panoramico individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

RISCONTRO

La Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina di Rivoli intende tutelare le proprietà peculiari dell'ambito paesaggistico individuato, a livello normativo sono state inserite specifiche prescrizioni all'interno dell'art. 38, comma 2, lettera A garanzia del mantenimento e della salvaguardia delle caratteristiche peculiari paesaggistiche del bene. In particolare è definito quanto segue:

i beni culturali, i fulcri del costruito e gli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o i tra le componenti della Tav. P4 del PPR, riportati graficamente all'interno dell'elaborato D.2 "Tavola delle componenti paesaggistiche" devono essere salvaguardati, per quanto riguarda la visibilità, da interventi modificativi che pregiudichino l'aspetto visibile dei luoghi o vi interferiscano. Andrà garantita la conservazione del complesso del Castello e dalle sue pertinenze, nel rispetto del suo processo storico, come dovrà essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente, a partire dalla trama agricola, al sistema delle coltivazioni, alla viabilità minore ed alle alberature, preservando l'andamento naturale del terreno (prescrizioni 1,14,11).

Dal punto di vista delle reti e delle infrastrutture, sia i tracciati viari (nuovi o esistenti) che gli impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica, devono adattarsi all'andamento morfologico del paesaggio e rispettare le visuali panoramiche e gli elementi di valore ambientale, storicoculturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 del PPR e all'interno dell'elaborato D.2 "Tavola delle componenti paesaggistiche" e/o sopraccitati. Lo stesso vale per la posa delle barriere di protezione, mentre non è ammessa, lungo i percorsi panoramici, né l'installazione di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari e né l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento architettonico della costruzione (prescrizioni 13, 15, 20). Il sistema della viabilità minore, ed in particolare le strade bianche, deve essere mantenuto nella sua integrità e, laddove non sia possibile mantenere il piano viabile originario, è consentito l'utilizzo di altre tecniche costruttive purché garantiscano un adeguato inserimento paesaggistico (21).

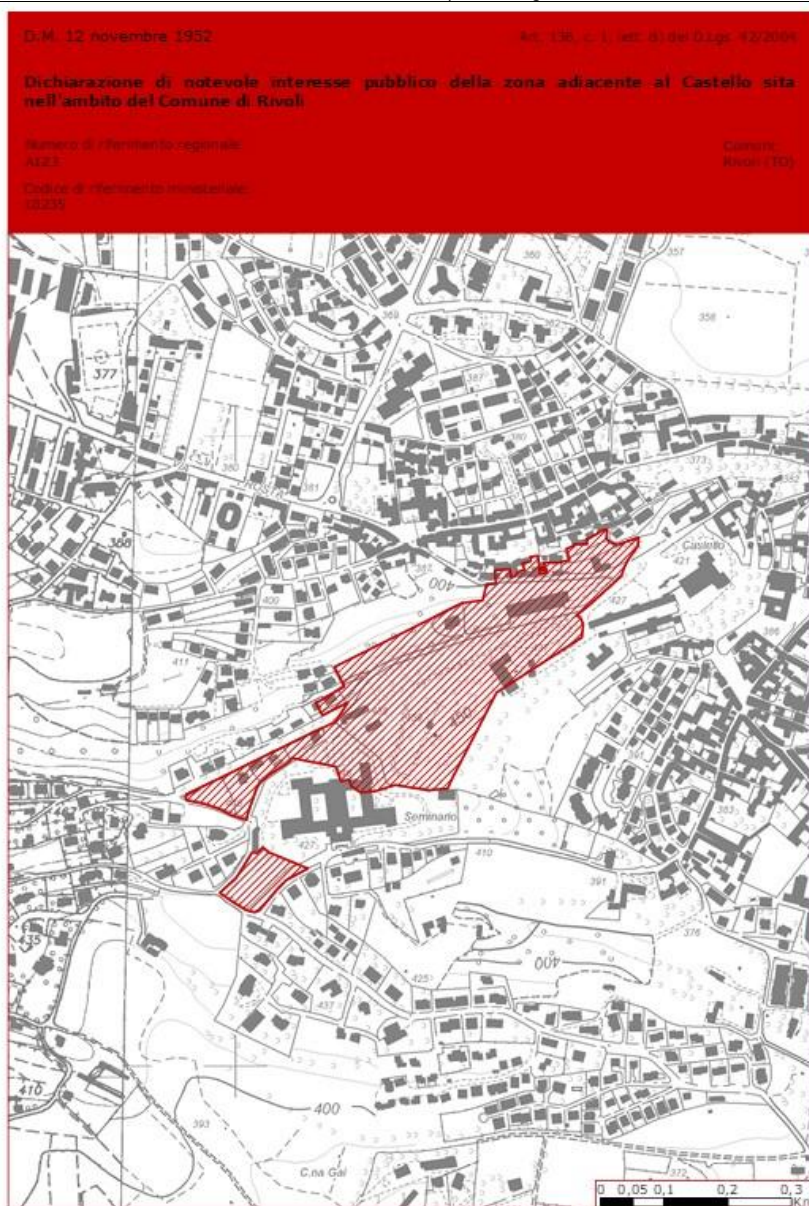
- gli interventi sul patrimonio edilizio rurale o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante e non è ammesso, per i nuovi edifici a destinazione agrosilvopastorale, l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Gli eventuali interventi sulle ville, parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, oppure quelli sui tessuti edilizi esterni al centro storico, devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso e realizzati rispettando le componenti architettoniche, vegetali, idriche e la naturale conformazione del terreno (prescrizioni 12, 17). Nel centro storico, invece, sono ammessi interventi che alterano la morfologia di impianto esclusivamente quando mirati alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell'art. 24 delle NdA del PPR (8).

- in merito alle previsioni di espansione edilizia, questa può avvenire solo nei lotti liberi interclusi o contigui al tessuto edificato, in maniera integrata rispetto ai caratteri insediativi del tessuto edificato esistente e prediligendo posizioni non dominanti, ben inserite nel profilo naturale del terreno e rispettose delle visuali da e verso gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante (19). Nello specifico, deve essere mantenuto ineditato il varco libero lungo la strada Rivoli-Rosta identificato nella Tav. D.2 "Tavola delle componenti paesaggistiche" (16).

Risulta pertanto verificata l'aderenza delle norme rispetto alle prescrizioni del PPR.

D.M. 12 novembre 1952 – “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente al Castello sita nell’ambito del Comune di Rivoli”

Art. 136, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 42/2004



PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Deve essere salvaguardata l'intervisibilità del fulcro costituito dal Castello di Rivoli rispetto al centro storico sottostante e le visuali godibili dal piazzale riconosciuto quale belvedere e punto panoramico accessibile al pubblico; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle adiacenze non devono pregiudicare l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con il bene stesso (14). Non è ammesso l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono mantenere la tipologia edilizia, la volumetria e le altezze attuali e devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti (16). I viali alberati devono essere conservati nella loro integrità con particolare attenzione al mantenimento dell'impianto assiale originario. Gli interventi sugli esemplari arborei di pregio sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate ed eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistente e mantenendo il medesimo sesto d'impianto (5). Lungo i viali non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

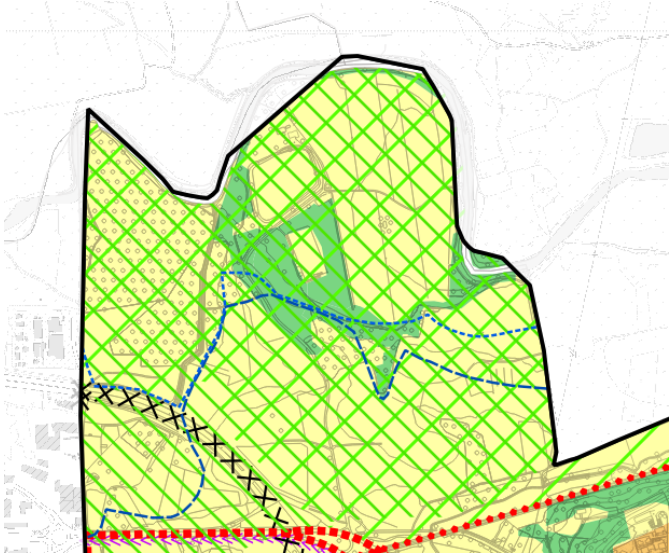
RISCONTRO

La Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente al Castello sita nell'ambito del Comune di Rivoli intende salvaguardare l'intervisibilità del fulcro costituito dal Castello di Rivoli rispetto al centro storico sottostante e le visuali godibili dal piazzale. A livello normativo, questo obiettivo è disciplinato dall'articolo 38, comma 2, lettera B delle NTA della Variante che prevede che gli interventi modificativi delle aree poste nelle adiacenze non debbano pregiudicare l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con il bene stesso (prescrizione 14). Questo prevede inoltre che i viali alberati vengano conservati nella loro integrità e nel loro impianto assiale originario. Lungo di essi non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari (ad eccezione di installazioni previste dalla normativa) e la sostituzione di esemplari arborei di pregio, ammessa solo in caso di problematiche asseverate, può avvenire solo con specie vegetali preesistenti e con il medesimo sesto d'impianto (prescrizioni 5, 13). Infine, per quanto riguarda gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, questi devono mantenere i caratteri attuali e devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi salvaguardando le visuali e gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico (prescrizione 16). Non è ammesso infine l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). È dunque così verificata l'aderenza delle norme rispetto alle prescrizioni indicate dal PPR.

3.2 Raffronto tra le norme di attuazione del PPR e le previsioni della Variante

In riferimento al comma 2 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i, si evidenzia la carenza di dati ufficiali riguardo alle aree urbane che alla data del 6 settembre 1985 rientrassero nelle categorie "Zone A" e "Zone B" ai sensi del d.m. 1444 del 1968. Pertanto i beni di cui all'art. 142, comma 1 non saranno modificati.

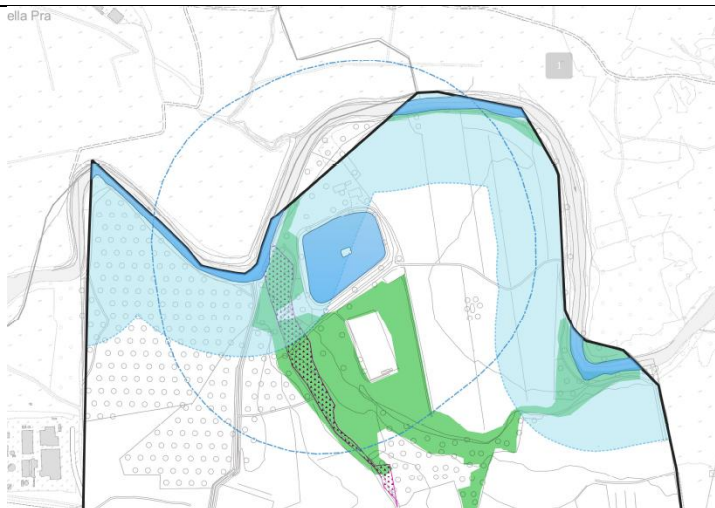
II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
Articolo 13. Aree di montagna (NON PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE)	
Articolo 14. Sistema idrografico	
<i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i> • <i>sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del Codice rappresentato anche nella Tav. P2);</i> • <i>zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, costituito dalle zone A, B e C del PAI, dalle cosiddette "fasce Galasso" di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleovalvi e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici);</i> • <i>zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette "fasce Galasso" di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di queste ultime coincide con la c.d. "fascia Galasso").</i> <i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del Codice (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) con le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell'art. 142 c.d. "fascia Galasso").</i>	
<u>Indirizzi</u> <i>comma 7</i> Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a: a. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di	Il territorio comunale di Rivoli è attraversato da due principali corsi d'acqua, a nord dal fiume Dora Riparia, a sud dal Rio Garosso. Dal punto di vista dei beni paesaggistici, la fase di adeguamento al PPR in accordo con le specifiche contenute all'interno del Regolamento 4/R, ha comportato la definizione dei tracciati areali per i due corsi d'acqua, la definizione delle relative fasce di tutela paesaggistica, di 150 m ciascuna, ai sensi e nel rispetto di quanto indicato all'interno dell'Allegato C alle NdA del PPR. I tratti tutelati sono stati verificati rispetto a quanto riportato nel R.D. 1777/1933. Dal punto di vista delle componenti paesaggistiche, per il corpo idrico della Dora Riparia si recepisce inoltre la zona fluviale allargata. La perimetrazione di tali zone, secondo quanto definito dall'art. 14 delle NdA, tiene in considerazione l'estensione delle fasce PAI.

impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali; b. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI; c. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42; d. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.	Le modalità di adeguamento, per quanto riguarda il fiume Dora Riparia, hanno comportato la ridefinizione della fascia dei 150 m a partire dal ciglio di sponda naturale, contenente la piena ordinaria, in destra idrografica. A seguito si sono apportate le correzioni geometriche alle zone fluviali. Le modifiche apportate risultano essere conformi con le indicazioni delle fasce PAI A, B e C (aggiornamento Piano Assetto Idrogeologico).  Lo stralcio cartografico fa riferimento alla Tavola D.2 "Componenti paesaggistiche". Con il tratteggio blu sono indicate la fascia fluviale "interna" e quella "allargata". Le modifiche apportate risultano essere conformi agli indirizzi del PPR. L'apparato normativo della Variante recepisce e fa proprie le indicazioni del PPR all'art. 38.2, le cui prescrizioni sono riferite al bene paesaggistico tutelato ai sensi dell'art. 142, lett. c del Codice e gli aspetti normativi relativi alle componenti paesaggistiche ovvero la zona fluviale interna ed allargata.
<u>Direttive</u> <i>comma 8</i> All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti: a. verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a. e b., anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino; b. nelle zone fluviali "interne" prevedono: l. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;	La Tavola D.1 "Tavola dei beni paesaggistici" riporta i fiumi, quali bene paesaggistico, e le relative fasce di tutela. Gli elaborati D.2 "Tavola delle componenti paesaggistiche" riportano graficamente le aree relative alle componenti "zona fluviale interna e allargata". A livello normativo la Variante introduce specifiche prescrizioni all'interno dell'art. 38.2 delle NTA. Per quanto riguarda i corsi d'acqua riconosciuti quale bene paesaggistico e le relative fasce, nonché all'interno della Zona fluviale interna e allargata, la Variante non consente opere di riduzione della vegetazione ripariale esistente, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 14, c. 11, lett. a) delle NdA del PPR. In ottemperanza con quanto definito dall'art. 14, comma 7 delle NdA del PPR vengono inserite specifiche prescrizioni (art. 38.2, c. 3, lett. a) a tutela della vegetazione spondale caratterizzante i corsi d'acqua e a garanzia del miglioramento ambientale e naturalistico ecologico della zona perifluviale. In coerenza con quanto definito dall'art. 14, c.8 lett. c) la norma vieta, all'interno della Zona fluviale allargata, interventi trasformativi che possano danneggiare i fattori caratterizzanti il

II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale; III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica; IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate; V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume; c. nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42. <i>comma 9</i> In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni d'intesa con il Ministero e la Regione precisano, alla scala di dettaglio del piano locale, la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice sulla base dei criteri predisposti dalla Regione e dal Ministero e dell'Allegato C alle presenti norme, anche per i singoli tratti indicati nel Regio Decreto 1775/1933 limitatamente ai corpi idrici non denominati "fiume" o "torrente", nonché la precisa delimitazione degli ambiti di cui all'articolo 142, comma 2 del Codice; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr. <i>comma 10</i> Nell'ambito dell'adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, il comune può proporre l'esclusione dei beni di cui all'articolo	rio e, per gli edifici ricadenti in tali zone si ammettono interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria fino al restauro e risanamento conservativo, mentre sono vietati interventi di nuova costruzione. Inoltre, le NTA rendono necessaria la realizzazione di opere di mitigazione degli impatti generati dall'asse stradale di via Rivalta, in quanto fattore di frammentazione che interferisce con la continuità del corridoio fluviale e con le dinamiche evolutive dei connessi assetti vegetazionali. Per la zona fluviale "allargata" della Dora Riparia non sono consentiti interventi di trasformazione che comportino un aumento di impermeabilizzazione del suolo. Tali prescrizioni sono contenute all'interno dell'art. 38.2, c. 7, lett. a; b; c). In ottemperanza a quanto prescritto all'art. 14, c.10, lett. b) delle NdA del PPR è inserito specifico disposto normativo all'interno dell'art. 38.2 delle NTA che definisce una serie di attenzioni da rispettare nel caso di realizzazione di impianti di produzione idroelettrica, che tutelino i fattori caratterizzanti del corso d'acqua.
--	---

142, comma 1, lettera c. del Codice, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici; la Regione, d'intesa con il Ministero, valuta la possibilità per tali casi di attivare le procedure di cui all'articolo 142, comma 3, del Codice stesso.	
<u>Prescrizioni</u> <i>comma 11</i> All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni: - le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni; - la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.	
Articolo 15. Laghi e territori contermini	
<i>Il Ppr individua nella Tavola P2 e nel Catalogo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., i laghi e i relativi territori contermini tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice, e li riconosce quale componente strutturale da tutelare e valorizzazione, in quanto espressione peculiare del paesaggio regionale e risorsa idrica fondamentale.</i> <i>Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art 146 del Codice, per laghi di cui al comma 1 si intendono corpi idrici a carattere permanente, rappresentati e riconducibili tramite ad un toponimo nella Carta tecnica regionale, con perimetro superiore ai 500 metri, naturali, lentic, superficiali, interni, fermi, di acqua dolce nonché gli invasi di sbarramento artificiali anch'essi a carattere permanente e con medesimo perimetro.</i>	
<u>Indirizzi</u> <i>comma 6</i> Per le aree di cui ai commi 1 e 3, i piani e i programmi settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali, in funzione delle diverse competenze, definiscono discipline, anche in coerenza con gli eventuali contratti di lago, atte a:	All'interno del territorio comunale è stato individuato il Lago Passerino con la relativa fascia di rispetto di 300 metri, posto a nord ovest del Comune e riscontrabile nelle tavole D.1 "Beni paesaggistici". Il lago in questione risponde infatti alle caratteristiche di cui all'art. 15, comma 2 delle NdA del PPR. La proposta di Variante inserisce specifica normativa per tale bene all'interno dell'art. 38.1 delle NTA.

- a. Preservare l'elevato grado di naturalità dello specchio lacustre, delle sue rive e delle differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche delle aree contermini, con specifico riferimento al sistema insediativo, alla struttura ripariale naturale e agli eventuali lembi di bosco planiziale;
- b. Garantire la qualità delle acque e il livello minimo vitale del bacino e dei corsi d'acqua affluenti e defluenti, con particolare riguardo per i tratti nei quali vengono effettuati prelievi idrici;
- c. Assicurare, nelle fasce contermini ai laghi, la realizzazione di adeguate opere di mitigazione e di inserimento nell'assetto vegetale del contesto per tutte le opere edilizie e infrastrutturali, limitando i nuovi interventi e garantendo la conservazione e/o la riqualificazione degli approdi e pontili esistenti;
- d. Assicurare l'attenta localizzazione e la corretta contestualizzazione e mitigazione degli interventi sulle infrastrutture, gli impianti, le reti e le strutture per la produzione di energia, e, in genere, sugli edifici posti in prossimità delle rive;
- e. Valorizzare il sistema della viabilità minore e dei belvedere di cui all'articolo 30, quali capisaldi di fruizione paesaggistica e di sviluppo turistico compatibile;
- f. Promuovere azioni di riqualificazione e mitigazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione paesaggistica, volte in particolare alla valorizzazione delle identità e della cultura locale legate al sistema lago;
- g. Migliorare la compatibilità paesaggistica delle strutture ricettive per la fruizione e la balneazione (parcheggi, zone di sosta pedonali, campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive simili), valutando per le situazioni più critiche la possibilità di rilocalizzazione;
- h. Promuovere azioni finalizzate a incrementare la fruibilità pubblica delle sponde, anche attraverso il mantenimento e il ripristino della continuità longitudinale e trasversale e della percorribilità delle rive lacustri ascrivibili a demanio pubblico, con particolare riferimento ai laghi di cui al comma 4.



Stralcio cartografico e Individuazione del Lago Passerino rappresentato nella Tavola D.1 – “Beni paesaggistici” di adeguamento al PPR.

La normativa prevede (art. 38.1, c. 2, lett. a) che eventuali interventi anche di nuova costruzione siano realizzati secondo criteri di coerenza dimensionale e morfologica con i caratteri tipologici dei tessuti edificati storicamente consolidati presenti sul territorio comunale, in ottemperanza con quanto prescritto dall'art. 15, c. 10 delle NdA del PPR.

Obiettivo primario della Variante per tale bene è la conservazione dell'elevato grado di naturalità del Lago Passerino e delle sue sponde, rendendo necessarie adeguate opere di mitigazione e di inserimento nell'assetto vegetale del contesto per tutte le opere edilizie e infrastrutturali. Tali disposizioni risultano coerenti con quanto prescritto dall'art. 15, c. 10, lett. b) delle NdA del PPR.

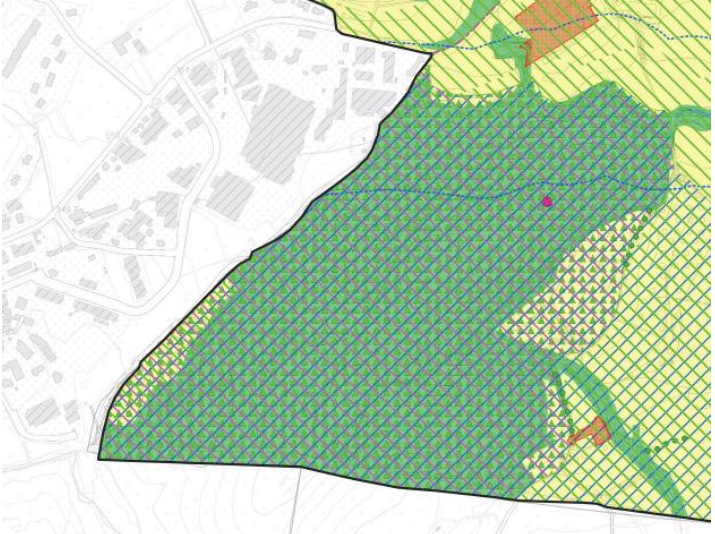
Ulteriore elemento di tutela delle qualità ambientali e paesaggistiche del contesto lacustre, introdotto dall'art. 38.1, c.2, lett. c), non consente la previsione di nuovi impianti per il trattamento rifiuti o nuove attività estrattive, a meno di alcuni particolari casi, in accordo con quanto definito dalle NdA del PPR (art. 15, comma 7, lett. c).

<u>Direttive</u> <i>comma 7</i> Per le aree di cui al comma 1, fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino e per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i piani locali: - Consentono la previsione di interventi di ristrutturazione urbanistica, quando finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle aree interne all'urbanizzato e di interventi di nuova edificazione quando risulti opportuna una maggiore definizione dei bordi dell'insediato, da perseguire attraverso il disegno d'insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture viarie; - Consentono il recupero e la riqualificazione delle aree urbanizzate dismesse o già artificializzate comprensivi di interventi di tipo ambientale e paesaggistico finalizzati a incrementare la naturalità delle sponde lacustri e la loro percorribilità pedonale; - Non consentono la previsione di nuovi impianti per il trattamento rifiuti, per nuove attività estrattive o di lavorazione di inerti, se non inseriti all'interno di piani settoriali o di progetti organici di recupero e riqualificazione paesaggistica. <i>comma 8</i> In sede di adeguamento al Ppr, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico comunale la delimitazione e rappresentazione dei laghi di cui al comma 1 e dei territori contermini (compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia), individuati dal Ppr ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice, in base ai Criteri di cui all'Allegato C alle presenti norme; i comuni dovranno altresì rappresentare i laghi di cava con le relative fasce di tutela, come definiti al comma 2, ancorché non riportati dalla cartografia del Ppr. La Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.	
<u>Prescrizioni</u> <i>comma 9</i>	

Nei laghi di cui al comma 4 la realizzazione di interventi relativi a nuovi porti, pontili o ad ampliamenti superiori al 20% della lunghezza dei moli o delle aree esterne esistenti di supporto alla funzionalità dei porti, è subordinata alla verifica della coerenza paesaggistica dell'intervento complessivo, prevedendo adeguati interventi e opere di integrazione con il paesaggio urbano e naturale circostante, da valutarsi in sede di procedure di VIA, ove prevista, e di autorizzazione paesaggistica. <i>comma 10</i> Nei territori contermini ai laghi di cui al comma 1, gli interventi di recupero e di non riqualificazione degli ambiti urbanizzati o quelli di nuova costruzione devono essere realizzati secondo criteri progettuali di coerenza dimensionale e morfologica con i caratteri tipologici del tessuto edificato storicamente consolidato e di ripristino e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche del territorio interessato, che ne contraddistinguono la connotazione e l'identità; il rispetto di tale prescrizione deve trovare riscontro all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.	
Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi	
<i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende sia i boschi tutelati ai sensi del Codice rappresentati nella Tav. P2 sia le aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative).</i> <i>Nella Tav. P2 sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g. del Codice.</i>	
<u>Indirizzi</u> <i>comma 5</i> Nei territori di cui ai commi 1 e 2, gli strumenti di pianificazione forestale sulla base delle esigenze di tutela delle diverse categorie o tipi forestali, che tengono conto degli habitat di interesse comunitario, della biodiversità e del livello di naturalità, individuano destinazioni funzionali prevalenti: - di protezione diretta di insediamenti, manufatti e vite umane; - di protezione generale; - naturalistica; - di fruizione turistico-ricreativa; - produttiva. <i>comma 6</i> Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la normativa forestale vigente provvedono a:	La tavola D.1 e la tavola D.2, elaborati di adeguamento al PPR, riportano per la copertura boscata il dato derivato dalla Carta Forestale Regionale 2025. Il dato è riportato in originale. Sul territorio comunale non sono presenti boschi identificati come habitat di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Il bosco quale bene paesaggistico viene normato dalla proposta di Variante con specifica disciplina all'interno dell'art. 38.3 delle NTA. In tali aree (art. 38.3 delle NTA di PRGC), la Variante di Piano persegue la salvaguardia della qualità e naturalità dell'ecosistema, nell'ottica di preservare i valori ecologici e paesaggistici che esso rappresenta. In ottemperanza a quanto prescritto dal PPR (art. 16, comma 13 delle NdA) si demanda la gestione delle superfici forestali a quanto disposto dalla l.r. 4/2009 e s.m.i.. L'inserimento di specifico comma per la disciplina delle compensazioni all'interno delle aree boscate (lett. g) art. 142, c.1 Codice) si pone in coerenza con quanto definito dal PPR attraverso l'art. 16, comma 8 delle NdA. Si sottolinea inoltre che ulteriore elemento di tutela è da ritrovarsi nella definizione di alcune parti dei territori boscati quali "aree

a. accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico; b. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr; c. conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa; d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari; e. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le zone degradate; f. disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate. <i>comma 7</i> Il Ppr promuove la salvaguardia di: a. castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni; a. b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitando il rimboschimento, l'imboschimento e gli impianti di arboricoltura da legno.	agricole di pregio ambientale", art. 16.3.2, interessate da specifiche prescrizioni tra cui l'inedificabilità. Lo stesso articolo 38.3, in ottemperanza con quanto prescritto dal PPR, art. 16, c. 12 e 13, consente interventi strettamente necessari per la difesa del suolo, la riqualificazione delle infrastrutture esistenti e interventi che non riducano la vegetazione arborea. In dette aree in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 16, c. 13 delle NdA del PPR, la Variante prescrive, in caso di interventi sulle superfici boscate, soluzioni a basso impatto visivo (art. 38.2 comma c NTA).
<u>Direttive</u> <i>comma 8</i> Nei territori di cui al comma 1 i piani locali: a. identificano il valore paesaggistico delle zone forestali anche mediante l'individuazione dell'ubicazione, della destinazione funzionale prevalente, della tipologia forestale; b. individuano i boschi con funzione protettiva, all'interno dei quali prevedere interventi finalizzati al mantenimento della funzione stessa. <i>comma 9</i>	

La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di compensazioni forestali ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 4/2009. <i>comma 10</i> In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano l'identificazione delle foreste, dei boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e dei territori sottoposti a vincoli di rimboschimento ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, sulla base delle norme definite in materia dalla l.r. 4/2009; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr; per l'individuazione delle aree danneggiate dal fuoco, costituiscono riferimento il censimento regionale riportato nel "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" e i catasti incendi comunali di cui all'articolo 10 della legge 353/2000.	
<u>Prescrizioni</u> <i>comma 11</i> I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico; all'interno di tali ambiti fino all'approvazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche si applicano le disposizioni di cui alle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte" deliberate dalla Giunta regionale. <i>Comma 12</i> Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico- percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le culture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina. <i>Comma 13</i> Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo per quanto previsto al comma 11 del presente articolo, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di	

pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi.	
Articolo 17. Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico	
<i>Nella Tav. P4 sono rappresentati aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (tema puntuale che contiene 297 elementi senza rilevanza visiva e 131 elementi con rilevanza visiva; tali elementi sono costituiti dai geositi e dalle singolarità geologiche [grotte, miniere, incisioni glaciali, massi erratici, calanchi, cascate, ecc.], dalle aree umide e dagli alberi monumentali).</i> <i>Nella Tav. P2 sono rappresentati i 40 alberi monumentali riconosciuti quali beni paesaggistici ai sensi degli articoli 136 e 157 del D. lgs n 42/2004 (che sono rappresentati anche nella Tav. P4).</i> <i>Il Ppr, inoltre, individua sinteticamente nella Tavola P1 le conoidi, costituite in seguito a processi di deposizione fluviale e leggibili nella loro morfologia soprattutto agli sbocchi di valle, le morene, costituite in seguito a processi di deposizione glaciale e gli orli di terrazzo, ove rilevanti per la pendenza elevata.</i> <i>Le morene e gli orli di terrazzo sono rappresentati nella Tav. P1.</i>	
<u>Indirizzi</u> <i>comma 5</i> I piani locali, sulla base delle indicazioni sintetiche della Tavola P1 e della documentazione esistente e disponibile nelle banche dati regionali, precisano e delimitano le morene e gli orli di terrazzo, disciplinando gli interventi in essi ammissibili; per quanto attiene le conoidi alluvionali, i comuni fanno riferimento alle perimetrazioni già esistenti e disponibili sui propri strumenti urbanistici o su piani sovraordinati.	Nell'ambito sud del territorio comunale, al confine con il comune di Rivalta, si segnala la presenza del geosito "Truc di Monsagnasco", una delle forme più antiche e meglio conservate nell'Anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana. Si tratta di una dorsale debolmente arcuata con lunghezza di 1.500 m, larghezza di 750 m e dislivello di circa 60 m rispetto alla pianura circostante. Le sue caratteristiche geomorfologiche e litologiche sono espressione dell'ultima espansione glaciale e delle notevoli dimensioni del ghiacciaio della Valle di Susa al suo sbocco in pianura. La sommità del Truc di Monsagnasco è costellata di massi erratici. Sulla superficie di alcuni di essi si rinvencono pregevoli incisioni.
<u>Direttive</u> <i>comma 6</i> I piani locali individuano eventuali ulteriori elementi di interesse geomorfologico e naturalistico, di cui al comma 1, applicando i seguenti criteri di selezione: - rarietà nel contesto geomorfologico e naturalistico regionale; - chiara distinguibilità dai territori circostanti per posizione nel paesaggio, relazioni con gli altri elementi morfologici, tipo di copertura vegetale, emergenza percepibile degli elementi; - ruolo svolto o potenziale nella rete ecologica di cui all'articolo 42. In particolare, l'elenco dei geositi e delle singolarità geologiche è precisato, localizzato ed arricchito con una selezione che applichi i seguenti criteri: - rarietà, integrità, rappresentatività; - dimensioni ed estensione; - motivi d'interesse, oltre a quello scientifico didattico; - presenza di biotopi; - valore scenico o paesaggistico; - ruolo nella storia del territorio.	Il PPR individua tale area come "elemento puntuale", si è quindi proceduto alla trasposizione da elemento puntuale ad areale. Per la definizione del perimetro del geosito in oggetto si è utilizzata la morfologia del terreno (carta delle curve di livello BDTRE, DTM) e si è interpolata con la Carta Tecnica Comunale. Il Truc di Monsagnasco è inserito nella lista dei geositi della Provincia di Torino, in cui rientrano i siti di maggiore interesse geologico e geomorfologico. Lo stesso è inoltre inserito all'interno del "censimento nazionale dei Geositi" da parte dell'Istituzione Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.  Stralcio cartografico della Tavola D.2 "Componenti paesaggistiche" di adeguamento al PPR.

Tali individuazioni sono formulate anche sulla base di dati predisposti e resi disponibili dalla Regione a seguito di studi di carattere settoriale, nonché con riferimento al censimento dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico di cui alla l.r. 23/2010. comma 7 Per i geositi e le singolarità geologiche di cui al comma 1 i piani locali: - salvaguardano i caratteri specifici e di leggibilità di ciascun sito con particolare riferimento a quelli di valore scientifico, segnalati da studi e piani di settore, per i quali sono da evitare alterazioni dei luoghi anche mediante restrizioni della fruizione; - promuovono la valorizzazione museale e/o didattica dei siti compatibilmente con le attenzioni di cui alla lettera a. comma 8 Per le aree umide di cui al comma 1, lettera b., e le zone umide di cui al comma 4, a. (...) b. i piani locali assicurano un adeguato regime di tutela e conservazione al fine della loro valorizzazione e fruizione sostenibile, anche mediante la predisposizione di fasce di rispetto; c. (...) comma 9 Per gli alberi monumentali riconosciuti come beni paesaggistici e rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., nonché per quelli individuati ai sensi della legge 16 febbraio 2013, n. 10, i piani locali assicurano interventi di valorizzazione entro un intorno adeguato alla loro conservazione.	Il tema a pattern triangolare indica l'area del Truc di Monsagnasco che viene riconosciuta come geosito "esteso". Il territorio comunale vede la presenza di altri massi erratici, che sono stati cartografati mantenendo la geometria puntuale: - Roc di Rivoli - Roc di San Giorgio - Masso del Pozzetto - Pietra a scodelle Tali elementi sono rappresentati graficamente all'interno degli elaborati D.2 "Tavola delle componenti paesaggistiche". La tutela di tali elementi dal punto di vista normativo è garantita dall'inserimento di specifico articolo 39.1 nelle NTA di Variante. Le prescrizioni inserite, in ottemperanza a quanto definito nei disposti delle NdA del PPR (art. 17, c. 7, lett. a) e b)), sono orientate alla tutela degli elementi di singolarità geologica sopracitati ed al loro contesto, per il loro valore scientifico e di testimonianza storica.
Articolo 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità (NON PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE)	
Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità	
<i>Nella Tav. P4 sono rappresentate:</i> • <i>praterie rupicole (tema areale presente nell'area montana);</i> • <i>praterie, prato-pascoli, cespuglieti (tema areale presente prevalentemente in montagna e in collina);</i> • <i>aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (tema areale presente in pianura).</i> <i>I prati stabili sono rappresentati nella Tav. P1.</i>	
<u>Indirizzi</u> comma 7 I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, al fine di garantire la salvaguardia dei prati stabili, dei prato-pascoli, dei pascoli e dei filari: a. promuovono il mantenimento delle colture prative e delle infrastrutture tradizionali per l'irrigazione e la riconversione delle altre colture agrarie verso la praticoltura stabile; b. incentivano la	Il PRGC recepisce le aree rurali di elevata biopermeabilità individuate dal PPR apportando leggere modifiche alle geometrie, in coerenza con le morfologie insediative e le aree boscate. La componente paesaggistica costituita da "filari alberati", rappresenta elemento caratterizzante soprattutto nella parte di territorio agricolo dove si sviluppa la rete idrografica minore dei fossi irrigui; le formazioni lineari, infatti, corrispondono per lo più a formazioni arboreo-arbustive riparie, di nascita spesso spontanea.

manutenzione e il ripristino delle formazioni lineari, anche in coordinamento con le linee di azione del piano di sviluppo rurale. <i>comma 8</i> I piani territoriali provinciali e i piani locali valorizzano, altresì, l'alpicoltura, promuovendo attività turistiche e fruttive integrative, nel rispetto del paesaggio e delle tipologie di costruzioni tradizionali, compatibilmente con i criteri definiti all'articolo 40 sugli insediamenti rurali.	L'areale presente sulla tavola P4 del PPR, che indica la "diffusa presenza di siepi e filari" è sostituito dall'individuazione puntuale di tale componente, derivata dalla Carta Forestale 2025 (SIFOR). La Variante inserisce specifica normativa atta ad incentivare la manutenzione e il ripristino delle formazioni lineari, lungo la viabilità secondaria rurale o i fossi irrigui esistenti, in corrispondenza dei confini catastali degli appezzamenti coltivati, anche se non specificatamente riportati in cartografia. Nello specifico, per quanto riguarda le aree interessate da praterie, prati pascolo e cespuglieti sono state apportate mere specificazioni di scala, con una correzione delle geometrie in accordo con le aree boscate e le morfologie insediative (m.i.).
<u>Direttive</u> <i>comma 9</i> I piani locali possono approfondire e precisare le aree di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri: - idoneità pedologica e geomorfologica; - esigenze di difesa del suolo da erosione e dissesto, in coerenza con gli studi di approfondimento del quadro del dissesto connessi alle varianti dei piani locali di adeguamento al PAI, ove presenti; - acclività e accessibilità; - grado di infrastrutturazione ai fini agro-silvo-pastorali; - frammentazione dell'ecotessuto e delle proprietà fondiarie; - potenziale quali-quantitativo delle risorse foraggiere pratopascolive; - presenza di filiere produttive pastorali o di sistemi zootecnici locali finalizzati a produzioni locali tipiche, riconosciute con certificazione di qualità di cui all'articolo 20; - relazioni scenico percettive con il contesto paesaggistico e con la rete di connessione paesaggistica di cui agli articoli 30, 31, 32 e 42. <i>comma 10</i> Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sottoutilizzato e di quello da recuperare. Nelle aree di cui al comma 1, lettera d. deve essere garantita la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio caratterizzato dalla	Tali elementi sono riportati graficamente all'interno degli elaborati D.2 "Tavola delle componenti paesaggistiche". In tutto il territorio a destinazione agricola viene garantita la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio caratterizzato dalla presenza delle formazioni lineari di campo esistenti. Le prescrizioni normative sono inserite all'interno dell'art. 39.2 delle NTA. In ottemperanza a quanto definito dal PPR all'interno dell'art. 18, c. 10 delle NdA, l'art. 39.2 esplicita come gli interventi debbano incentivare in maniera prioritaria la conservazione degli equilibri delle risorse dei prato-pascoli connessi ai sistemi geotecnici e finalizzati a produzioni tipiche locali, attraverso una corretta gestione dei carichi di animali sui pascoli. Inoltre, dovranno essere mantenute le colture prative e le infrastrutture tradizionali connesse per l'irrigazione e riconvertite le altre colture agrarie verso la praticoltura stabile. Infine, si incentiva la manutenzione e il ripristino delle formazioni lineari (siepi e filari) anche attraverso il coordinamento con le linee di azione del piano di sviluppo rurale. Nell'ottica del contenimento del consumo di suolo e della limitazione di impermeabilizzazione di suoli "pregiati", è inserito nelle NTA specifico art. 39.2, che prevede limitazioni alla previsione di nuovi impegni di suolo ad elevata biopermeabilità, ai soli casi in cui sia verificata l'inesistenza di alternative basate sul riuso dell'esistente.

presenza delle formazioni lineari di campo esistenti.	
Articolo 20. Aree di elevato interesse agronomico	
<i>Nella Tav. P4 sono rappresentate le aree di elevato interesse agronomico (tema areale costituito da territori appartenenti a suoli con capacità d'uso di I e II classe (IPLA), da cui sono escluse le grandi aree edificate e le zone coperte dalle morfologie insediative urbane consolidate, dai tessuti urbani esterni ai centri, dai tessuti discontinui suburbani, dagli insediamenti specialistici organizzati, dalle aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale e specialistica, dalle insule specializzate e dai complessi infrastrutturali. Si trovano in pianura e parzialmente in collina).</i>	
<u>Indirizzi</u> comma 3 Oltre ai territori di cui al comma 1, gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale possono individuare le aree di interesse agronomico anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di territori ricadenti in III classe di capacità d'uso del suolo, qualora nel territorio di riferimento, i terreni in I classe siano assenti o inferiori al 10%. comma 4 Nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali prevedono che le eventuali nuove edificazioni siano finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.	Le aree di elevato interesse agronomico riportate dal PPR, sono state adeguate sulla base della presenza di suoli con classe di capacità d'uso I e II, sulla base del dato dal geoportale Piemonte, fornito da IPLA e in scala 1: 250.000. La scelta del dato è derivata dalla carenza nel dato IPLA alla scala 50.000 di geometrie per gran parte del comune di Rivoli. Pertanto si è ritenuto di utilizzare la classe di capacità d'uso al 250.000, in quanto unico disponibile. Nel corso dell'elaborazione del progetto si è provveduto più volte a contattare il datore del dato, senza ricevere aggiornamenti in merito. Il dato di partenza è stato depurato delle aree ricadenti nelle morfologie insediative a carattere non agricolo. La componente in esame viene disciplinata a livello normativo dall'inserimento di specifico articolo: 39.3 nelle NTA della proposta di Variante. Su tali aree sono ammessi interventi secondo i principi di salvaguardia della risorsa suolo; protezione del suolo dall'impermeabilizzazione e dai processi di alterazione, erosione e graduale perdita valore agronomico, nonché da forme di sfruttamento e degrado legate alle modalità culturali, in coerenza con quanto disposto dall' art. 20, c. 7 e 8 delle NdA del PPR.
<u>Direttive</u> comma 5 In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i piani locali, anche in relazione a quanto contenuto al comma 3, specificano alla scala di dettaglio le aree di interesse agronomico rappresentate nella Tavola P4. comma 6 Eventuali modifiche dell'attribuzione della classe di capacità d'uso dei suoli rispetto a quanto indicato nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte" devono avvenire nel rispetto delle indicazioni della DGR n. 88-13271 dell'8 febbraio 2010 "Approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale". comma 7 Per i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a denominazione di origine, i piani settoriali e i piani locali: a. riportano in cartografia le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie a Denominazione di Origine; possono inoltre perimetrare, all'interno delle aree agricole in cui si	

producono le materie prime (compresi i foraggi) finalizzate ad altre produzioni a Denominazioni di Origine, anche sulla base delle specificità agronomiche contenute nei disciplinari dei prodotti a D.O., le zone nei confronti delle quali svolgere azioni di salvaguardia attiva di cui al comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione le aree riferite ai prodotti a Denominazione di Origine che interessano, come zona di produzione e di trasformazione, l'intero territorio regionale, così come indicato negli appositi disciplinari;

- b. all'interno delle aree perimetrare di cui al punto a. individuano gli specifici ambiti in cui è vietata ogni trasformazione, nonché gli usi diversi da quello agricolo;
- c. incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi;
- d. promuovono gli aspetti colturali e storico-tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.

comma 8

Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio.

comma 9

Nelle aree di interesse agronomico, fermo restando quanto specificato al comma 7, lettera b., la realizzazione di impianti di produzione dell'energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.

Articolo 21. Disciplina generale delle componenti di interesse storico culturale	
Le componenti storico culturali sono rappresentate nella Tav. P4 e disciplinate nello specifico negli articoli dal 22 al 29.	
<u>Indirizzi</u> <i>comma 3</i> I piani locali, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale, precisano e disciplinano d'intesa con la Regione e il Ministero gli elementi riconosciuti nei piani locali ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977 e individuano, anche in aggiunta a quanto definito dal Ppr, le permanenze materiali e i singoli complessi e manufatti caratterizzanti i sistemi storico-territoriali, i caratteri costruttivi e gli altri aspetti specifici che connotano il patrimonio edilizio e urbanistico anche in base a specifiche tecnologie e tradizioni costruttive. <i>comma 4</i> I piani territoriali provinciali e i piani locali riconoscono le componenti storico-culturali, valutandone le condizioni e la rilevanza, tenendo conto: - del patrimonio conoscitivo storico-territoriale raccolto dal Ministero e dalla Regione; - degli aspetti rilevati nelle carte IGM 1881 – 1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000; - di coeve fonti cartografiche storiche, con particolare riferimento ai nuclei storici e agli insediamenti rurali; - dello stato dei luoghi, da documentare con particolare riferimento ai casi di scomparsa, erosione o degrado delle preesistenze segnalate nelle carte storiche, ove ciò comporti la perdita di significativa testimonianza storico-culturale; - delle fonti documentarie locali, con particolare riferimento al patrimonio informativo e progettuale disponibile (carte storiche, catasti, progetti); - del ruolo delle componenti e dei contesti, esaminati rispetto agli obiettivi di tutela e di valorizzazione del Ppr.	La Variante, propone la specificazione cartografica dei tipi di intervento e delle caratteristiche specifiche dell'ambito edificato di più antico impianto (tavole C.4.1, C.4.2, C.4.3 Centro Storico) nonché definisce prescrizioni puntuali (art. 16 delle NTA) per la tutela, riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la salvaguardia dei valori ambientali e architettonici, dettagliando scelte operative volte alla valorizzazione del tessuto storico, nel rispetto delle tipologie e dell'impianto originario. La Variante rileva, segnala e codifica i beni culturali sottoposti a tutela con vincolo specifico ("Ex Preventorio/Castello e Parco" assoggettato a vincolo specifico della Soprintendenza e le Chiese) o semplicemente censiti in base alla L.R. n. 35/95 - <i>Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale</i>, prevedendo forme di recupero e salvaguardia. La proposta di Variante riconosce e norma, inoltre, le componenti storico culturali presenti sul territorio comunale, inserendo specifica normativa di disciplina all'interno degli artt. 39.4; 39.5; 39.6; 39.7 delle NTA.
Articolo 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario	
Nella Tav. P4 è rappresentata: - rete viaria di età romana e medievale (tema lineare); - rete viaria di età moderna e contemporanea (tema lineare); - rete ferroviaria storica (tema lineare).	
<u>Indirizzi</u> <i>comma 2</i>	Il comune di Rivoli è sede di numerosi tracciati viari storici: - Strada reale - C.so Francia; - Strada reale - C.so Susa;

Gli interventi sul sistema della viabilità storica, previsti dagli strumenti di pianificazione, sono tesi a garantire la salvaguardia e il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti a essi connessi, favorendone l'uso pedonale o ciclabile o comunque a bassa intensità di traffico, anche con riferimento alla Rete di connessione paesaggistica di cui all'articolo 42.	• Strada reale – Strada Statale 25 del Moncenisio (SS25); • Strada reale – Torino-Chambery; • Strada reale – altra viabilità primaria: Saluzzo – Avigliana e Strada del Moncenisio; • altra viabilità primaria: Saluzzo-Avigliana; strada del Moncenisio (SS24, SS25); • Torino: per Genova, Milano, Canavesana, Lanzo, Pinerolo, Francia; • Torino-Modane. Ai fini dell'adeguamento alla scala locale sono state effettuate modificazioni minime alla localizzazione dei tracciati, perché ricadessero sulla mezzzeria dei rispettivi assi stradali e ferroviari. La base di riferimento utilizzata è la Carta Tecnica Comunale. Tali elementi lineari sono evidenziati nella tavola D.2 "Componenti paesaggistiche". La Variante inserisce specifica disciplina, per tali tracciati, all'interno dell'art. 39.4 delle NTA. Le prescrizioni impongono che gli eventuali interventi, su tali testimonianze storiche, abbiano come obiettivo la conservazione dell'integrità e della leggibilità dei tracciati originari e dei manufatti a questi connessi. Si prescrive inoltre che sia garantito il miglioramento della fruibilità attraverso la realizzazione di una rete di connessione pedonale e ciclabile in armonia con il contesto paesaggistico. Tali prescrizioni si pongono in coerenza con quanto definito dall'art. 22, comma 4 delle NdA del PPR.
<u>Direttive</u> <i>comma 3</i> I piani territoriali provinciali e i piani locali precisano e completano il censimento di quanto al comma 1, sulla base dei seguenti aspetti: a. i tratti di strada e i manufatti a essi connessi che costituiscono permanenze archeologiche; b. i percorsi connessi a fattori identitari di rilevanza regionale, come in particolare: le strade significative per specifiche memorie storiche o i percorsi devozionali, con le relative testimonianze materiali (cappelle, piloni votivi, monumenti, ecc.); I. la viabilità di rango minore (comprese le mulattiere e i sentieri), anche con riferimento ai materiali (lastricature, parapetti, muri a secco) o al ruolo strutturale per gli impianti insediativi rurali identificati all'articolo 40 (di costa, di valico, di cresta) o per le connessioni transfrontaliere; II. le aree limitrofe alle carreggiate stradali storiche, i cui impianti insediativi sono direttamente coinvolti nelle modalità d'uso della strada (in termini di tipi edilizi, accessi ai lotti, siti di sosta o mercato, ecc.); III. le opere d'arte e i manufatti dell'infrastruttura (es. ponti, gallerie,	

- viadotti, scarpate, opere di presidio, ecc.) e gli elementi architettonici (es. stazioni, caselli, casotti daziari, ecc.);
- IV. le “porte urbane” e gli assi viari progettati con ruolo scenografico o ordinatore, in particolare ove connessi a centri e complessi architettonici significativi;
- V. i tratti delle strade e delle linee ferroviarie storiche dotati di panoramicità, per i quali valgono le norme di cui all’articolo 30;
- VI. le visuali di e da strada o ferrovia testimoniate in modo ricorrente o esemplare nelle arti figurative, nella letteratura e nell’iconografia storica.

comma 4

Per quanto individuato al comma 1 e al comma 3, i piani locali:

- a. disciplinano gli interventi in modo da assicurare l’integrità e la fruibilità d’insieme, il mantenimento e il ripristino, ove possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali, con particolare riferimento alle eventuali alberate, caratterizzanti la viabilità;
- b. sottopongono i manufatti edilizi o di arredo interessati a una normativa specifica che garantisca la leggibilità dei residui segni del loro rapporto con i percorsi storici, anche con riferimento alla valorizzazione di alberature, sistemi di siepi, recinzioni, cippi, rogge, canali significativi, oppure alla riduzione di impatti negativi di pali e corpi illuminanti, pavimentazioni, insegne, elementi di arredo urbano e di colore.

Art. 23 Zone d’interesse archeologico

La PTPP deve indicare le zone a rischio archeologico di cui al comma 4, non tutelate da specifici provvedimenti amministrativi, con particolare riferimento ai centri abitati di antica formazione, ai possibili tracciati della viabilità antica, a eventuali fossili della centuriazione, ai massi con incisioni rupestri presenti sul territorio comunale

- **Comma 4: i piani locali individuano, d’intesa con il Ministero, le aree a rischio archeologico, ancorché non costituiscano zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m del Codice, al fine di garantire la salvaguardia di potenziali ambiti da assoggettare a specifica tutela archeologica.**

A seguito dell’incontro con l’archeologo dott. Barelli si è provveduto ad una verifica delle testimonianze archeologiche presenti nel territorio comunale di Rivoli. Tali indicazioni sono state individuate sulle Tavole di Piano con geometria areale e, laddove possibile, puntualmente.

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, seconda parte, sono rappresentate le zone di interesse archeologico ex art. 142 lett. m. del Codice (tema areale che contiene 94 elementi, che costituiscono una selezione delle aree archeologiche tutelate ai sensi degli artt. 10 e 45 del Codice alle quali il Ppr ha riconosciuto anche una valenza paesaggistica).

Nella Tav. P5 sono rappresentati i siti archeologici di rilevanza regionale, che includono alcune zone di interesse archeologico più i siti palafitticoli.

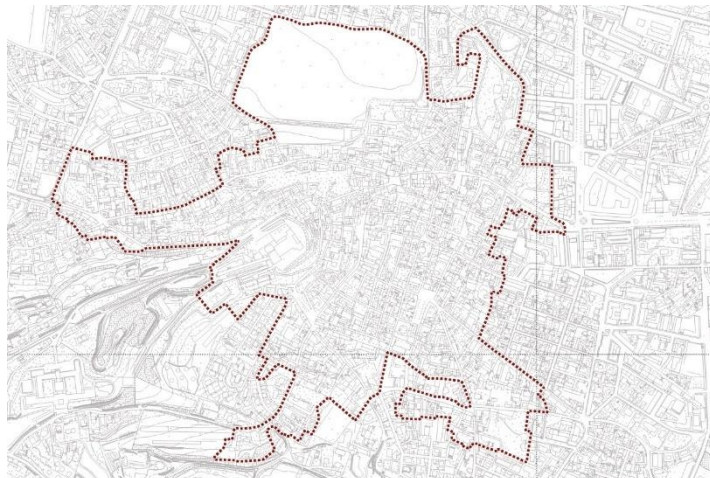
<u>Indirizzi</u> <i>comma 4</i> I piani locali individuano, d'intesa con il Ministero, le aree a rischio archeologico, ancorché non costituiscano zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m. del Codice, al fine di garantire la salvaguardia di potenziali ambiti da assoggettare a specifica tutela archeologica. <i>comma 5</i> I piani locali tutelano e valorizzano le zone di interesse archeologico di cui al comma 1 e i siti di cui al comma 3, al fine di preservarne i valori, favorirne la conoscenza e incentivarne la fruizione.	Per quanto concerne gli aspetti specificamente inerenti alla tutela archeologica, si conferma che non sono documentate nel territorio comunale di Rivoli aree sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica, tuttavia considerato l'articolo 24, comma 11 della Legge urbanistica regionale, secondo cui "Spetta altresì al Piano Regolatore Generale individuare, nel rispetto delle competenze statali, le aree di interesse archeologico e fissare norme per la loro tutela preventiva"; - in ottemperanza all'articolo 5 della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico (La Valletta, 16 gennaio 1992), ratificata con legge 29 aprile 2015, n. 57 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992" e, in particolare, all'impegno di "ricercare la conciliazione e l'articolazione delle rispettive esigenze dell'archeologia e dei piani di sviluppo"; - visto l'articolo 23, comma 4 del Ppr "I piani locali individuano, d'intesa con il Ministero, le aree a rischio archeologico, ancorché non costituiscano zone di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m, al fine di garantire la salvaguardia di potenziali ambiti da assoggettare a specifica tutela archeologica", si propone di individuare e perimetrare le seguenti aree a rischio archeologico: l'area archeologica: "La perosa, individuata ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e differenti aree a potenziale rischio archeologico. Tali zone per la loro importanza dal punto di vista dei potenziali ritrovamenti di reperti storici sono disciplinate dall'art. 20 delle NTA. Tali aree sono graficamente individuate all'interno dell'elaborato D.2 "Tavola delle componenti paesaggistiche", all'interno degli elaborati C.3 "Zonizzazione" e C.6 "Tavola dei vincoli". Tale ricognizione risulta coerente con il quanto disposto dal PPR, che promuove l'individuazione sia dei beni archeologici accertati sia delle aree con potenzialità archeologica (art. 23 comma 4 NdA del PPR). Risultano recepiti gli obiettivi delle direttive di cui al comma 6, in particolare alla lettera a), attraverso la salvaguardia delle consistenze materiali, dei depositi archeologici e della leggibilità delle permanenze archeologiche. In relazione alle direttive di cui al comma 7, la Variante introduce una specifica disciplina di salvaguardia preventiva per le aree di interesse o potenzialità archeologica, in coerenza con la finalità del PPR di ampliare il quadro delle aree da assoggettare a tutela nell'ambito del processo di adeguamento della pianificazione comunale. Per quanto concerne le prescrizioni di cui ai commi 8 e 9, la normativa comunale condivide le finalità di conservazione del patrimonio archeologico e del contesto paesaggistico, imponendo la supervisione della Soprintendenza competente per qualsiasi tipologia di intervento che preveda una manomissione di suolo, verificandone la compatibilità con la tutela della stratificazione archeologica. Per quanto detto, la normativa della proposta di Variante si pone in coerenza con quanto prescritto e definito all'interno dell'art. 23 NdA del PPR.
--	---

<u>Direttive</u> <i>comma 6</i> Per le zone d'interesse archeologico di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla Parte seconda del Codice, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici gli strumenti di pianificazione e programmazione provvedono a: - salvaguardare le consistenze materiali e la leggibilità delle permanenze archeologiche, al fine di evitare manomissioni dei beni, consumo degli spazi, compresi quelli di pertinenza, a detrimento della fruibilità degli elementi di interesse, o di evitare interferenze percettive, anche a distanza o sullo sfondo; - rispettare e, per quanto possibile, ripristinare la leggibilità del rapporto tra zone archeologiche ed eventuali testimonianze storiche di rilevanza territoriale sovra locale, quali strade di antico impianto, ponti, trame della centuriazione, con particolare riguardo all'intorno delle zone archeologiche, definendo anche le modalità di inserimento dei manufatti, degli arredi urbani e dell'illuminazione; - mantenere e valorizzare la componente vegetale, qualora facente parte dell'immagine consolidata dei luoghi, verificandone eventualmente la compatibilità con la conservazione della stratificazione archeologica ancora interrata, indagata e non indagata. <i>comma 7</i> I piani locali, in sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, definiscono: - per quali zone di interesse archeologico di cui al comma 1 si applica l'articolo 13, comma 7, della l.r. 56/1977; - eventuali nuove aree da salvaguardare per il loro interesse archeologico e sulle quali applicare l'articolo 13, comma 7, della l.r. 56/1977.	
<u>Prescrizioni</u> <i>comma 8</i> Nelle zone d'interesse archeologico di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla Parte seconda del Codice, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici sono ammissibili, se compatibili con la conservazione della stratificazione archeologica presente: gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fino alla ristrutturazione edilizia;	

qualora siano previste opere di demolizione parziale o totale, la ricostruzione deve essere coerente con le caratteristiche del contesto paesaggistico circostante e con le finalità di tutela e valorizzazione dei luoghi nei quali i manufatti sono inseriti; b. gli eventuali interventi di ampliamento del patrimonio edilizio, purché siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili; c. gli interventi di esclusivo adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti, nel rispetto degli assi prospettici e della vegetazione d'alto fusto esistente; d. l'ampliamento di cave attive, solo se funzionali alla riqualificazione, al ripristino e all'adeguata sistemazione paesaggistica finale dei luoghi; e. l'utilizzo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di pertinenza degli edifici esistenti e integrati nelle relative strutture edilizie; f. la realizzazione di opere infrastrutturali a rete, pubbliche o di interesse pubblico, purché sia dimostrata l'assoluta necessità o il preminente interesse per la popolazione residente e non siano localizzabili altrove. <i>comma 9</i> Gli interventi di cui al comma 8, lettere a., b., e c. devono garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo.	
Articolo 24. Centri e nuclei storici	
<i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i> <i>Torino e centri di I-II-III rango (tema puntuale che classifica 524 centri abitati in ranghi di importanza storica);</i> <i>struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (tema puntuale che suddivide 1150 centri in: permanenze archeologiche di fondazioni romane e protostoriche, reperti e complessi edilizi isolati medievali, insediamenti di nuova fondazione di età medievale, insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti, insediamenti con strutture religiose caratterizzanti, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età contemporanea).</i>	
<u>Direttive</u> <i>comma 5</i> In sede di adeguamento al Ppr, ai sensi dell'art. 46 comma 2, i piani locali anche in coerenza con le indicazioni del Ptr e dell'articolo 24 della l.r. 56/1977:	Il PPR definisce il comune di Rivoli quale "centro di II rango", recependo pertanto le norme connesse a tale classificazione. In accordo con quanto definito dal PPR, art. 24, c.5, lett. a), in sede di adeguamento si è provveduto a ridefinire il perimetro del centro storico attraverso un attento lavoro di analisi del tessuto urbano e dell'epoca di costruzione degli edifici. La nuova perimetrazione del centro storico è stata definita utilizzando come base cartografica il Catasto Rabbini del 1859,

- a. verificano le perimetrazioni dei centri e nuclei storici individuati nei piani regolatori vigenti, motivando eventuali scostamenti da queste ultime sulla base di rilievi, analisi critiche e valutazioni che approfondiscano gli studi e le documentazioni prodotte per il Ppr. Tale verifica è finalizzata a salvaguardare le relazioni fondamentali delle suddette strutture con il contesto paesaggistico, includendo aree di bordo e spazi liberi in quanto parte integrante delle strutture stesse;
- b. definiscono, anche con l'ausilio degli strumenti di cui all'articolo 5, comma 1, una disciplina di dettaglio che assicuri la conservazione e la valorizzazione:
 - I. della morfologia di impianto dei centri e degli aspetti di interazione tra sistemi storico-territoriali alla scala locale, riferiti alla viabilità di connessione, alla intervisibilità, alle relazioni con elementi isolati costruiti o naturali;
 - II. delle specificità delle strutture in relazione agli aspetti geomorfologici del sito, alla giacitura d'impianto, agli elementi rilevanti del contesto, all'accessibilità;
 - III. delle specificità delle strutture in relazione agli elementi storicamente rilevanti di cui al comma 2;
 - IV. delle tipologie edilizie, della tessitura degli involucri edilizi e dei caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito;
 - V. degli elementi di valenza paesaggistico-percettiva, citati da fonti storiche, quali scenari e fondali, visuali, fulcri prospettici progettati, assialità viarie significative, limiti e bordi di insediamenti di antico impianto, come meglio specificato agli articoli 30 e 31;
- c. tutelano gli spazi urbani e i complessi urbanistici di particolare valore storico-architettonico, con particolare attenzione:
 - I. per gli spazi urbani progettati (piazze, viali, assi rettori, quinte urbane, tratti di mura urbane e porte, bordi urbani significativi, quali quelli mercatali o lungo antiche strade o in corrispondenza di mura non più esistenti);
 - II. per le modalità di completamento in coerenza con i caratteri di impianto, soprattutto per quanto riguarda tipologie edilizie, orientamenti, dimensioni degli edifici e caratteri

sono stati inclusi nella perimetrazione l'area della collina morenica adiacente il Castello di Rivoli con la Villa Melano e più a Nord il Parco Antonielli.



Lo stralcio cartografico riporta la perimetrazione del centro storico, individuato attraverso la linea tratteggiata rossa.

Nel Piano sono rappresentati arealmente ulteriori elementi ricompresi nell'elenco definito all'art. 24, comma 2, lett. b) delle NdA del PPR -*Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica* (Residenza Sabauda – Castello di Rivoli SS26 (Rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna, tra cui Residenze Sabaude e pertinenze).

A livello normativo viene inserita specifica disciplina (art. 17 delle NTA) per la zona del Centro storico, la norma sviluppa negli art. successivi le prescrizioni operative per gli interventi in tale zona e le tipologie di intervento e tutele da applicare sui tessuti e sulle tipologie di edificio riconosciute nel tessuto ambientale storico. In accordo con quanto definito dall'art. 24, c. 5, lett. c) delle NTA viene definita specifica normativa di orientamento e definizione delle modalità di intervento nell'ottica di tutelare attivamente il patrimonio mantenendo le tracce storiche, all'interno degli artt. 17; 17.3; 17.4 delle NTA.

Per quanto definito finora si ritengono le disposizioni della proposta di Variante coerenti con quanto prescritto dal PPR.

costruttivi, al fine di evitare l'inserimento di manufatti che possano interferire negativamente con i convisivi maggiormente significativi o che si accostino o sovrappongano in modo incongruo con elementi distintivi del paesaggio urbano, causandone la perdita di leggibilità;

III. per gli scenari e fondali, gli aspetti di porta e di ingresso, i fulcri e le mete visive nel tessuto urbano storico, quali torri, campanili, chiese, castelli, belvedere;

IV. per i centri urbani connotati dal disegno territoriale sabaudo o da residenze appartenenti al sistema della corona di delizie, prevedendo interventi di valorizzazione da attuarsi secondo uno studio paesaggistico esteso ai complessi architettonici dell'intero sistema, con le loro proiezioni viarie, gli spazi urbani connessi, i relativi parchi e giardini;

V. per gli insediamenti e i complessi architettonici moderni (XIX-XX secolo), disciplinando il mantenimento del rapporto tra edifici, spazi pubblici e verde urbano, nonché le caratteristiche peculiari e la materialità degli edifici stessi;

d. tutelano i valori storici e architettonici del patrimonio edilizio mediante:

I. la definizione dei tipi di interventi edilizi consentiti all'interno dei centri e nuclei storici, in coerenza con le indicazioni di cui alla lettera b., ponendo particolare attenzione a:

- evitare l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione, evitando in ogni caso inserimenti visibili da spazi pubblici a rilevanza paesaggistica;
- evitare l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili collocate su copertura in posizione tale da interferire con le visuali principali e panoramiche o tali da essere visibili da spazi pubblici aventi rilevanza paesaggistica;
- evitare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti

alla conservazione o alla riqualificazione e valorizzazione degli edifici storici, anche attraverso la demolizione di parti, elementi o strutture di recente realizzazione estranei alle caratteristiche storiche-tipologiche del complesso, o irrimediabilmente compromesse sotto il profilo strutturale. II. l'identificazione delle aree da assoggettare a piano particolareggiato o piano di recupero per gli ambiti che necessitano di riqualificazione complessiva, assicurando in tali aree la coerenza degli interventi con gli schemi aggregativi originari dell'edificato, gli allineamenti, l'articolazione e il dimensionamento planivolumetrico, i rapporti tra pieni e vuoti, l'orientamento delle coperture, i materiali e i cromatismi tipici del luogo.	
Articolo 25. Patrimonio rurale storico	
<i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i> • <i>sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (tema puntuale costituito da 5070 elementi articolati in: permanenze di centuriazione e riorganizzazione produttiva di età romana; permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o insediamento rurale disperso con presenza di castelli agricoli; aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea);</i> • <i>nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (tema areale costituito da 544 elementi localizzati in montagna);</i> • <i>presenza stratificata di sistemi irrigui (tema lineare costituito dai principali canali storici localizzati soprattutto nell'area delle risaie).</i>	
<u>Indirizzi</u> <i>comma 3</i> I piani territoriali provinciali e i piani locali, anche sulla base degli studi di settore effettuati a livello regionale, approfondiscono e precisano le indicazioni di cui al comma 1, individuando altri eventuali elementi quali: - castelli agricoli e grange medievali; - sistemi di cascinali di pianura (case padronali con eventuali annessi); - sistemi di nuclei rurali di collina o montagna; - cascine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie insediative o costruttive tradizionali; - sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario, quali complessi di case padronali con i relativi annessi; - sistemi irrigui storici con i relativi canali principali, nonché corpi idrici appartenenti	La Variante riconosce differenti elementi appartenenti alla componente "patrimonio rurale storico". Questi sono individuati all'interno dell'elaborato D.2 "Tavola delle componenti paesaggistiche". Si individuano, nello specifico nella zona sud del comune, due siti appartenenti ai sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale: • SS31 - Permanenze di centuriazione e organizzazione produttiva di età romana. • SS34 - Aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea (XIX-XX sec.) in località Tetti Neirotti.

al reticolo idrografico minore legato alle opere irrigue;

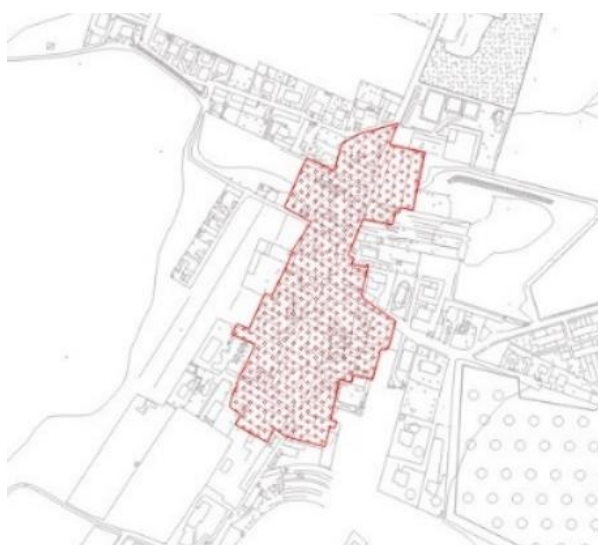
- a. g. assetti vegetazionali, testimonianza residua di modalità colturali tradizionali quali filari di alberi, siepi, alteni, ecc.



Stralcio cartografico della Tavola di Piano "Tavola delle Componenti" di adeguamento al PPR.

Per quanto riguarda le permanenze di centuriazione e organizzazione produttiva di età romana è stata individuata una specifica area (insediamento di *Luxignasum*) nella zona rurale a sud del territorio comunale, tra Tetti Neirotti e Cascine Vica. Vengono evidenziati gli allineamenti campestri, relitti di una più vasta opera di suddivisione agraria.

L'area di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea (XIX-XX sec.) è individuabile nel nucleo storico che caratterizza la frazione di Tetti Neirotti, tutelato sia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 56/77, sia dall'art. 39.5 delle NTA. La perimetrazione è stata effettuata tramite l'analisi di cartografie storiche e, in particolare, tramite la consultazione del Catasto Rabbini).



Si sono inoltre individuate le caschine storiche di interesse comunitario, riconosciute anche ai sensi dell'art. 24 della l.r. 56/77 e s.m.i. e ulteriormente normate dall'art. 39.5 delle NTA. Tali elementi sono inoltre riportati all'interno dell'elaborato

	illustrativo A.8 – Schede dei beni segnalati ai sensi dell'art. 24 della l.r. 56/77 e s.m.i. La Variante inserisce specifica normativa all'interno dell'art. 39.5, impone la tutela delle testimonianze storiche del territorio rurale, dai manufatti alle sistemazioni colturali ed alle modalità di scansione del paesaggio. L'art. 39.5 prescrive che siano mantenute le strutture delle cascine, nonché le tracce degli appoderamenti storici e gli elementi storici caratterizzanti il paesaggio agrario. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente inoltre dovranno garantire il mantenimento delle caratteristiche strutturali dei fabbricati, nel rispetto della tipologia preesistente, della scansione delle aperture e dell'uso dei materiali; promuovendo inoltre l'eliminazione degli elementi incongrui. La norma prevede inoltre che le eventuali nuove opere siano mitigate, in ottica della valorizzazione e mantenimento percettivo del paesaggio.
<u>Direttive</u> <i>comma 4</i> I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico, verificando la presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico, con particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico. <i>comma 5</i> I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso: - il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche, con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche); - la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti simili; - la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni; - la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico,	

geomorfologico e climatico, e l'inserimento compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica; e. il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale; f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree di pertinenza, favorendo: I. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali; II. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.	
Articolo 26. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo	
<i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i> • sistemi di ville, giardini e parchi (tema puntuale costituito da 767 elementi concentrati particolarmente sulle rive del Lago Maggiore, Lago d'Orta, areali pedemontani e collina di Torino); • luoghi di villeggiatura e centri di loisir (tema areale costituito da 171 elementi, localizzati prevalentemente nell'area montana e nelle fasce lacuali); • infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (tema areale costituito da 62 elementi). <i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c (prima parte) sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b. e dall'art. 157 del Codice.</i>	
<u>Direttive</u> <i>comma 3</i> I piani locali, fatto salvo quanto disposto dalla Parte seconda del Codice, stabiliscono normative rispettando i seguenti principi: a. tutela e valorizzazione: I. delle aree e degli elementi concorrenti a definire i caratteri identitari e storici dei luoghi; II. dei luoghi a valenza turistica con particolare attenzione al mantenimento delle strutture storiche di fruizione della montagna e della rete sentieristica; III. dei complessi architettonici, delle costruzioni pertinenziali di servizio, dei giardini e parchi e degli spazi aperti di connessione. b. restauro delle architetture, dei giardini e dei parchi, con interventi volti al mantenimento delle testimonianze	SS37 - Ville (destinate a residenza, struttura turistico-ricettiva o altro), nonché giardini e parchi di ville o castelli di particolare valenza paesaggistica e storico-documentaria: La proposta di Variante ha riconosciuto gli elementi storici di particolare valenza architettonica ascrivibili al sistema delle "Ville parchi e i giardini" presenti sul territorio comunale. È stato operato un attento lavoro di riconoscimento dei manufatti di interesse, promuovendo l'individuazione delle Ville tramite tema areale, individuando le pertinenze di tali dimore storiche. All'interno della componente in esame ricadono elementi ulteriormente tutelati e riconosciuti ai sensi dell'art. 24 della l.r. 56/77 ed elementi tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice. Tali elementi sono riportati graficamente all'interno dell'elaborato D.2 "Tavola delle componenti paesaggistiche". La Variante definisce specifica disciplina all'interno dell'art. 39.6 delle NTA. Le prescrizioni, in ottemperanza a quanto definito dall'art. 26, c. 3 e 4 delle NTA del PPR, ammettono interventi di valorizzazione di tali beni che siano coerenti con le caratteristiche storiche e paesaggistiche dei sistemi individuati, tali interventi, secondo quanto prescritto dal c. 2, lett. b) e c) dell'art. 39.5, dovranno essere sottoposti ad un accurato processo di verifica

storiche e della loro leggibilità, utilizzo e riuso appropriato e coerente con i caratteri tipologici della preesistenza;

- c. rispetto dei caratteri architettonici e stilistici propri del complesso e delle relazioni visive e funzionali fra gli edifici e i giardini e i parchi storici di pertinenza;
- d. rispetto delle viste d'insieme e delle emergenze dei complessi in oggetto, per quanto tradizionalmente leggibili da luoghi di alta frequentazione e in particolare dai percorsi e dai siti di cui al comma 2;
- e. rispetto dell'impianto originario e delle interconnessioni tra complessi architettonici e corredi vegetali, con attenzione per:
 - I. gli allineamenti e i profili altimetrici;
 - II. gli aspetti tipologici, dei materiali e dei trattamenti di finitura e del colore;
 - III. le relazioni tra corte, giardino e aree verdi progettate circostanti;
 - IV. la trama viaria locale, la rete di canalizzazioni irrigue e le acque di decorazione dei giardini;
 - V. le assialità dei percorsi di accesso, il ruolo di quinta o di fondale di architetture costruite o di alberature;
 - VI. le recinzioni.

che dimostri il rispetto, nella progettazione, del processo storico che ha caratterizzato il bene.

Dovrà inoltre essere valutata qualsiasi proposta di rimozione di elementi, dimostrandone l'incoerenza e l'estraneità rispetto al contesto storico che caratterizza il manufatto e l'ambito paesaggistico in cui è inserito.

Di seguito si propone una breve descrizione per gli elementi considerati, sottolineando che ulteriore normativa di tutela è da ritrovare all'interno degli artt. 18.1 e 18.2 delle NTA, e all'interno degli elaborati C.1, mentre la descrizione specifica dei tali elementi è contenuta all'interno degli elaborati A.3; A.4 della Variante.

Villa Salvemini. Dagli anni '90 la Biblioteca Civica di Rivoli è ospitata in un'antica villa privata immersa nel verde del Parco Salvemini. Le origini della Biblioteca risalgono al 1856, quando l'avvocato Gaspare Grandi, personaggio di grande cultura, donò al Comune la propria raccolta di libri, a cui si unì nel 1906 il lascito della famiglia Fiorito.

Villa Cane d'Ussol. Costruita nel 1775. Il progetto fu dell'architetto Amedeo Galletti di Pontestura. Venne costruita per il conte Giuseppe Cane d'Ussol. La dimora costituisce un esempio di residenza nobiliare di campagna. All'interno della Villa si trova un doppio scalone che collega l'atrio alla sala da ballo del primo piano decorata da stucchi in stile tra il rococò e il neoclassico. Fino al settembre del 2002 aveva sede il municipio. Oggi la villa è sede, al piano terra, dell'aula consiliare del Comune. Ebbe un restauro eseguito negli anni '70 dall'architetto Andrea Bruno, insieme a Biagio Garzona. I lavori integrano in modo armonico gli ambienti antichi con quelli moderni e arricchendoli con le decorazioni di Ezio Gribaudo. Al piano superiore la sala viene utilizzata per i matrimoni civili. Il parco originario è adibito oggi a giardino pubblico.

Villa Cavalli d'Olivola. La prima costruzione risale al '500 e successivamente rimaneggiata e ampliata nel '700 ottenendo la configurazione attuale. L'edificio si sviluppa con una pianta a U di tre piani fuori terra più il sottotetto. La facciata principale, sul giardino privato, è composta da un porticato al piano terra, sormontato da un terrazzo. Questi due elementi centrali sono incorniciati da due avancorpi laterali. L'edificio è simmetrico e domina l'armonia tra gli elementi. Su via Piol, la facciata è in stile tardo-barocco. Inizialmente la villa era completamente di proprietà privata, ora è frazionata in più proprietari, con destinazione d'uso residenziale e commerciale.

Palazzo Piozzo di Rosignano. Costruito nel 1788, il palazzo fu residenza del Cancelliere del Gran Priorato dell'Ordine di Malta e rappresenta un magnifico esempio di dimora dell'aristocrazia piemontese nel XVIII secolo. L'assetto di questa parte di Rivoli riflette, infatti, lo sviluppo urbanistico e architettonico del Settecento, con la costruzione di sontuose ville, arricchite da giardini e rustici, nascoste da mura e cancellate discrete. Dall'atrio si diparte lo scenografico scalone, attraverso cui si raggiungono il salone d'onore e le altre stanze del piano nobile decorate con gusto capriccioso e raffinato, raffigurante allegorie e scene

	mitologiche. Oggi nel rustico, l'edificio che si trova all'interno del giardino, ha sede l'Istituto Musicale della città di Rivoli con aule, laboratori didattici e un auditorium che ospita prestigiosi concerti. Villa Colla. La vasta tenuta di Villa Colla (oggi appartamenti privati) presenta un giardino ricco di piante secolari e specie rare, retaggio dell'orto botanico allestito nell'800 da Luigi Colla, scienziato e uomo di grande cultura, che visse a Rivoli nei primi decenni dell'Ottocento. Pur non conservando più l'originaria conformazione, il giardino che circonda la Villa mantiene ancora oggi motivi di grande interesse naturalistico. Villa Fiorito. composito palazzo risalente nelle sue parti più antiche al XVII secolo. L'edificio sorge nei pressi dell'antica torre campanaria romanica (XIII secolo), uno degli ultimi reperti della Collegiata di Santa Maria della Stella sopravvissuto alle demolizioni del 1799 insieme ad una porzione affrescata della navata settentrionale e facente parte del nucleo portante del primo insediamento medievale. Alterata nella sua struttura originaria da diversi rimaneggiamenti, a partire dal XVIII secolo, la Villa è stata oggetto di numerosi passaggi di proprietà per poi appartenere alla famiglia Lanza all'inizio del '900 ed essere infine acquisita dalla famiglia Fiorito che ne ha mantenuto la proprietà fino ai nostri giorni e da cui è nato il nome familiare ai rivolesi. Il parco realizzato come giardino pensile su arcate in mattoni, ad uso esclusivo della Villa, ospita la torre campanaria di cinque piani, di proprietà comunale. Dopo un accurato restauro attuato agli inizi del 2000, il campanile è stato riaperto al pubblico, permettendo così di godere dall'alto dei suoi 30 metri di una splendida vista sull'abitato. Villa Melano. Costruita nel 1601 per inserirvi il convento dei frati Cappuccini e sorge ai piedi del Castello di Rivoli. Un tunnel sotto la collina collega la villa con il castello ancora oggi. La villa passò di proprietà alla famiglia Melano all'inizio dell'Ottocento. La particolarità di questa villa risiede nella posizione e nello studio del giardino su terrazze. Quest'ultimo è strutturato in un elaborato sistema di passaggi sotterranei, grotte, fontane e serre. Durante la Seconda Guerra Mondiale vennero costruiti bunker e rifugi nascosti in mezzo alla vegetazione.
<u>Prescrizioni</u> <i>comma 4</i> Sulle ville, giardini e parchi individuati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b. e dell'articolo 157 del Codice e rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., al fine della loro conservazione e valorizzazione: a. sono consentiti, anche in relazione a una diversa destinazione d'uso compatibile con le caratteristiche del bene, esclusivamente interventi coerenti con le valenze storiche e paesaggistiche del sistema della villa, del giardino e del parco e delle sue componenti (architettoniche,	

vegetali, idriche, topografiche e ambientali), che non interferiscano con prospettive, visuali e allineamenti consolidati e siano comunque realizzati nel rispetto dei principi descritti al comma 3; b. è consentita la sola demolizione di parti, elementi o strutture estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso di recente realizzazione, individuati a seguito di idonei studi e/o elaborati tecnico-scientifici. Tali interventi per essere considerati ammissibili devono dimostrare, nella relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, il rispetto del processo storico che ha caratterizzato il complesso, mediante una lettura storico critica comparata, ed essere supportati da approfonditi studi e ricerche volti a precisarne gli aspetti tipologici e architettonici, nonché le condizioni da rispettare per garantirne il corretto inserimento nel contesto interessato.	
Articolo 27. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico	
<i>Nella Tav. P4 sono rappresentati aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (tema puntuale costituito da 692 elementi suddivisi in: poli e sistemi della proto-industria, sistemi della produzione industriale dell'Ottocento e del Novecento, aree estrattive di età antica e medievale, e di età moderna e contemporanea, infrastrutture per la produzione di energia idroelettrica di valenza storico-documentaria).</i>	
<u>Direttive</u> comma 2 I piani territoriali provinciali e i piani locali precisano e aggiornano il censimento delle aree interessate dagli impianti della produzione industriale ed energetica individuate dal Ppr, prevedendo, nel rispetto della funzionalità degli impianti ancora in essere, normative finalizzate: - al recupero, riuso, valorizzazione e fruizione delle aree, dei fabbricati e degli impianti abbandonati o dismessi, per nuove attività produttive, economiche o sociali compatibili o per la realizzazione di spazi verdi o altri servizi pubblici, inclusi quelli museali o ecomuseali; - alla tutela e bonifica dei siti sotto il profilo idrogeologico e dell'inquinamento, in funzione delle diverse utilizzazioni prevedibili e in coerenza con la legislazione vigente; - alla mitigazione degli effetti paesaggistici e ambientali negativi determinati dalle attività nuove e/o pregresse; - alla salvaguardia delle significative testimonianze di architettura e ingegneria industriale nei luoghi storici di produzione,	La Variante riconosce e specifica, in sede di adeguamento al PPR, due elementi della produzione industriale ed energetica di interesse storico: l'edificio del "Mulino Barca", situato nella zona più a Nord del territorio comunale, sulla sponda orografica destra della Dora Riparia. Il Mulino è di antiche origini (XIV sec.), fu distrutto interamente da un incendio nel 1889 e ricostruito nel 1891-92. Il progetto redatto dall'ing. Cesare Saldini restituisce l'attuale distribuzione planivolumetrica suddividendo il complesso produttivo in due corpi distinti: il Silos ed il fabbricato del mulino. L'opificio fu inoltre collegato alla stazione ferroviaria di Collegno e quindi alla ferrovia Torino-Modane che ne aprì il mercato all'Europa. Oltre alla Dora Riparia, la storia delle attività proto-industriali e agricole del territorio di Rivoli, è legata senza dubbio alla Bealera di Rivoli fatta costruire dal Conte Amedeo V di Savoia nel 1310; sulle sponde furono edificati numerosi mulini utilizzati come macinatori da grano e altri cereali, filatoi, peste da canapa e peste da semi. Questi opifici, unitamente alla costruzione di canali ad uso irriguo, modificarono sostanzialmente il paesaggio e possono essere ritenuti le opere più antiche. Il secondo elemento individuato è l'ex Mattatoio situato in via Rosta, ad ovest del centro storico, il manufatto è datato 1907 e

anche in rapporto con i lasciti immateriali delle culture industriali implicate.

comma 3

I piani settoriali e i piani locali assicurano il riconoscimento e la salvaguardia dei siti e degli immobili che caratterizzano il patrimonio industriale: edifici, infrastrutture idriche, macchinari, anche in connessione con episodi architettonici e urbanistici correlati (villaggi operai, case per dipendenti e dirigenti) con il mantenimento dei sistemi d'acqua, della componente vegetale se correlata alla produzione (es. setifici), delle caratteristiche architettoniche e decorative degli edifici, dei sistemi di accesso e dei fattori costitutivi del paesaggio industriale, verificate le condizioni di rischio idraulico e idrogeologico.



utilizzato secondo le tecniche tradizionali sino al 1960, viene chiuso e rimane inutilizzato dal 1991.

I due poli industriali storici del territorio comunale sono individuati all'interno della tavola di adeguamento D.2 "Tavola delle Componenti paesaggistiche". A livello normativo si è inserito specifico articolo per la disciplina di tali elementi: art. 39.7 delle NTA di Variante. In ottica del mantenimento della valenza storica di tali testimonianze del passato industriale la normativa inserita in Variante impone: art. 39.7, c.2, lett. a-c, il mantenimento dei manufatti e delle caratteristiche architettoniche e decorative proprie, così come il mantenimento degli assi e degli accessi storici e la scansione dell'impianto territoriale circostante. Per gli interventi dovrà essere previsto un adeguato inserimento paesaggistico e, laddove necessario, la mitigazione degli impatti nuovi o pregressi. La valorizzazione e il riconoscimento degli aspetti storici e delle caratteristiche documentarie del bene dovranno essere supportati da adeguato studio preliminare all'intervento. Tale disciplina, inserita dalla proposta di Variante, si pone in coerenza con quanto definito dal PPR, art. 26, c. 2 e 3 delle NdA.

Articolo 28. Poli della religiosità (NON PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE)

Articolo 29. Sistemi di fortificazioni (NON PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE)

Articolo 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

- *belvedere (tema puntuale costituito da 162 elementi);*
- *percorsi panoramici (tema lineare);*
- *assi prospettici (tema lineare costituito da 9 strade aventi come fulcro visivo le Residenze Sabaude);*
- *fulcri del costruito (tema puntuale costituito da 435 elementi);*
- *fulcri naturali (tema areale costituito da fulcri della fascia pedemontana, in particolare nella Serra morenica di Ivrea);*
- *profili paesaggistici (tema lineare costituito da bordi, crinali, incisioni fluviali, orli di terrazzo, ecc., con particolare riferimento alla Serra morenica di Ivrea);*
- *elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (tema puntuale costituito da 2060 elementi riguardanti complessi costruiti significativi per forma, posizione, morfologia).*

Direttive

comma 3

In sede di adeguamento sono stati specificati alla scala locale gli elementi di cui all'art. 30 delle NdA del PPR. Tali elementi sono graficizzati all'interno della tavola D.2 "Componenti

In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani locali, fatte salve le previsioni dell'articolo 2, comma 6 delle presenti norme e degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del Codice, provvedono a:

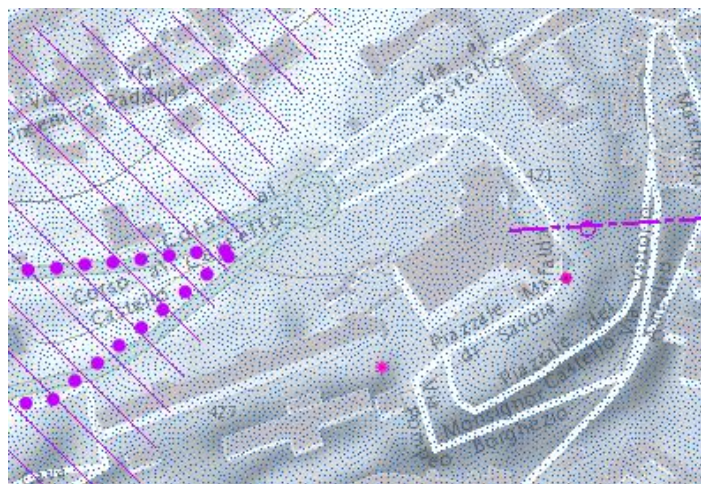
- a. individuare e dimensionare adeguati bacini visivi a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica tra quelli segnalati negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e., nonché dei beni tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a. e d., del Codice;
- b. definire criteri e modalità realizzative per aree di sosta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, al fine di migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto;
- c. definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;
- d. definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento:
 - I. al controllo dell'altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa;
 - II. alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità che possono essere determinati da un non corretto inserimento paesaggistico di elementi e manufatti quali rotatorie, sovrappassi, mancati allineamenti, cartellonistica pubblicitaria, nonché assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (costituiti anche dalle alberature o dalle cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell'arredo urbano.
- e. subordinare, a seguito dell'individuazione in sede di adeguamento al Ppr dei bacini visivi di cui al comma 3, lettera a., per i siti

paesaggistiche" e dell'elaborato D.3 "Tavola della percezione visiva". A livello normativo è stato inserito specifico art. 39.8 nelle NTA.

Rispetto alla specificazione del tema alla scala locale si è adeguato il punto di belvedere rappresentato dalla terrazza del Castello, tale minimo accorgimento grafico, non ha generato variazioni sull'analisi di sensibilità visiva.

Il percorso panoramico individuato dal PPR viene confermato dalla Variante e riportato sull'asse di mezzzeria individuato sulla CTC.

L'asse prospettico Rivoli-Superga viene riconosciuto e recepito nella "tavola della percezione visiva" D3 di adeguamento al PPR.



Il Castello di Rivoli viene riconfermato come fulcro del costruito, il tema puntuale, in sede di adeguamento, è stato riposizionato in prossimità del Castello.

Il PPR individua nel tema dei fulcri naturali la "Parte emergente della Collina Morenica di Rivoli" (FN). In sede di adeguamento la perimetrazione di tale ambito è stata modificata per renderla coerente con la CTC, la ripermimetrazione dell'area ha seguito le curve di livello, per la definizione della porzione di collina morenica ricadente nel Comune. Tali aree dovranno essere preservate, attraverso il monitoraggio e adeguate misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture in area agricola (H massima degli edifici – posizionamento di antenne per la telefonia, tralicci – costruzione di silos o altri manufatti simili per lo stoccaggio in area agricola).

Profili paesaggistici: è presente un tratto di profilo paesaggistico presso il corso d'acqua della Dora Riparia, a nord del comune di Rivoli al confine con il comune di Pianezza. Tale profilo paesaggistico rappresenta un orlo di terrazzo fluviale, definito dall'azione erosiva del fiume (agente morfodinamico).

Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (EP), TAV P4, PPR:

- Parco e palazzo comunale
- Ospedale e campanile S. Martino.

di cui al comma 1 non dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 o 157 del Codice, ogni intervento trasformativo ricadente in tali bacini che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d'insieme e di dettaglio di cui al comma 1, alla redazione di uno studio di inserimento paesaggistico valutato da parte dell'amministrazione preposta all'autorizzazione dell'intervento; tale verifica deve prendere in considerazione l'insieme delle relazioni evidenziate al comma 1 nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi in relazione a modificazioni di carattere antropico, paesaggistico o naturale; i contenuti e le modalità valutative dello studio sono definiti, in relazione alle specificità dei territori interessati, in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr; nel caso di interventi in ambito tutelato ai sensi della Parte terza del Codice, tali analisi devono essere ricomprese all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.



Dal punto di vista normativo è stata inserita specifica disciplina all'interno delle NTA della proposta di Variante con specifico art. 39.8.

In coerenza con quanto definito dai commi 3 e 4 dell'art. 30 delle NdA del PPR, sono prescritti specifici accorgimenti in sede di intervento che permettano lo sviluppo del territorio in coerenza con la tutela degli elementi di importante percezione visiva e le aree maggiormente sensibili dal punto di vista visivo. La norma prescrive (art. 39.8, c.5 NTA) che gli interventi siano valutati sulla base della visibilità dell'area interessata dalla trasformazione, proponendo una simulazione delle interferenze rispetto a determinati elementi rilevanti.

Viene inoltre inserito specifico articolo 39.15, che riporta gli indirizzi e gli orientamenti strategici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio. Le prescrizioni del presente articolo definiscono una serie di accorgimenti per il corretto inserimento paesaggistico e la verifica di quest'ultimo, in contesti di pregio percettivo. A tale fine sono individuati dei bacini visivi, ambiti di particolare attenzione, che prevedono di subordinare gli interventi in essi ricadenti alla definizione di uno Studio di Inserimento Paesaggistico. Questi ambiti di attenzione percettiva sono stati definiti prendendo in considerazione un buffer di 30 metri dagli elementi di particolare pregio percettivo (art. 136 del Codice; asse prospettico Rivoli Superga) ed estendendo tale buffer alle aree limitrofe, geometricamente individuate considerando le particelle catastali, ricomprendendo i lotti adiacenti.

Per quanto detto si ritengono i disposti della proposta di Variante coerenti con il PPR.

Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

- sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (tema lineare);
- insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi - SC1 (tema areale situato soprattutto in montagna e collina);
- sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza - SC2 (tema areale situato prevalentemente in montagna e collina);
- insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati - SC3 (tema areale situato prevalentemente in collina e nel pedemonte);
- contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate - SC4 (tema areale situato prevalentemente in pianura e collina);

• <i>aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche - idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali - SC5 (tema areale situato prevalentemente in corrispondenza del sistema di canali storici e in montagna in corrispondenza delle dighe).</i>	
Direttive comma 2 I piani locali: - possono integrare le individuazioni di cui al comma 1 distinguendo i casi in cui emerga una buona leggibilità delle relazioni o la particolarità delle morfologie localizzative o delle componenti costruite, coltivate o naturali; - definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze costruite, senza alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva; - salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari; - promuovono il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, prevedendo la rilocalizzazione o la dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche, ivi comprese le infrastrutture telematiche per la diffusione dei segnali in rete; - mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 41 delle presenti norme. - f.	La Variante conferma il nucleo di antico impianto riconosciuto dal PPR quale "contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate", rappresentato nell'elaborato D.2 "Tavola delle componenti". La componente in esame è trattata a livello normativo dall'art. 39.9 delle NTA della proposta di Variante. In coerenza con quanto definito dall'art. 31, comma 2 delle NdA del PPR, l'art. 39.9 prescrive, al comma 3, che siano mantenute la leggibilità delle relazioni tra componenti edificate e contesto, attraverso la dismissione e rilocalizzazione di attività ed edifici incompatibili dal punto di vista percettivo e attraverso la mitigazione degli impatti visivi prodotti da impianti e attrezzature. Il contesto di nuclei storici ed emergenze architettoniche isolate (SC4), che circonda l'urbanizzato storico di Rivoli e il suo intorno, sono inseriti all'interno di un bacino visivo, assoggettando quindi gli interventi al suo interno, alla redazione di Studio di Inserimento Paesaggistico a tutela delle modalità di inserimento nel contesto.
Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico	
<i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i> • <i>aree sommitali costituenti fondali e skyline - SV1 (tema areale situato in corrispondenza dei crinali montani principali);</i> • <i>sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati - SV2 (tema areale);</i> • <i>sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o tracce di sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche, tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all' articolo 33, comma 9 - SV3 (tema areale situato prevalentemente in pianura, collina e pedemonte);</i> • <i>sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali - SV4 (tema areale situato lungo i corpi idrici principali);</i>	

- sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie e i vigneti - SV5 (tema areale).

Direttive

comma 4

I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr:

- a. disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);
- b. definiscono specifiche normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).

La Variante riconosce le aree rurali di specifico interesse paesaggistico. Tali aree sono rappresentate nella tavola D.2 "Componenti paesaggistiche" e negli elaborati D.3 "Tavola della percezione visiva" e sono trattati a livello normativo all'interno dell'art. 39.10 delle NTA.

Le perimetrazioni delle aree sono state modificate in fase di adeguamento in modo tale da risultare coerenti con la CTC, le aree normative, le aree boscate, le aree di specifico interesse geomorfologico e naturalistico.

Nello specifico sono riconosciute le seguenti tipologie:

Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati - SV2.

- Fascia a bosco e coltivi della collina morenica
- Tra Rivalta e Villarbasse (collina del Truc di Monsnasco)



Stralcio cartografico della "Tavola delle Componenti paesaggistiche". Con il retino blu sono evidenziati i "Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati - SV2".

Sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o tracce di sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche - SV3

- Tetti di Rivoli
- Tra Rivalta e Rivoli
- Area Agricola sottostante il Castello di Rivoli (Parco Antonelli)

Alla geometria SV2 sono state apportate correzioni geometriche sulla base delle aree boscate (Carta Forestale SIFOR).

Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali - SV4

- Aree rurali nella fascia della Dora

Le aree di specifico interesse paesaggistico di tipo SV2: "sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati" sono ricomprese all'interno delle aree

	normative: "Aree normative agricole di pregio ambientale – Ap" ed "Aree normative utilizzate ai fini agricoli – Aa. La disciplina inserita dall'art. 39.10 definisce le caratteristiche e le limitazioni agli interventi in tali aree di particolare interesse paesaggistico, in ottemperanza con quanto definito dalle NdA del PPR al comma 4, art. 32, specificando particolari prescrizioni per gli ambiti ricompresi all'interno delle aree Aa e specifiche prescrizioni per gli ambiti ricompresi in aree Ap.
Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari	
<i>Luoghi ed elementi identitari costituenti patrimonio storico-culturale e architettonico, nonché luoghi la cui immagine è ritenuta di particolare valore simbolico nella percezione sociale.</i>	
<u>SITI UNESCO</u>	
<i>Comprende i Siti (core zone) e le relative aree esterne di protezione (buffer zone) inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco:</i> - Residenze Sabaude (Tavv. P4 e P5); - Sacri Monti (Tavv. P4 e P5); - Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (Tavv. P5 e P6); - Siti palafitticoli (Tav. P5).	
<u>Direttive</u> comma 4 Nei Siti (core zone) e nelle relative aree esterne di protezione (buffer zone), di cui al comma 2, lettera a., i piani locali, in coerenza con i relativi piani di gestione, specificano la disciplina relativa agli interventi di trasformazione, prevedendo una normativa di dettaglio che garantisca la tutela delle visuali dalla buffer zone alla core zone e viceversa, nonché assicuri la conservazione e la valorizzazione degli elementi del paesaggio rurale e naturale, delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive, dei materiali, degli altri caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito con particolare riferimento alle modalità di realizzazione degli interventi di recupero e delle eventuali nuove costruzioni e infrastrutture.	Il sito Unesco <i>Castello di Rivoli</i> (core zone) e le relative aree esterne di protezione (buffer zone) sono disciplinati nel presente Piano con l'obiettivo di salvaguardarne l'identità storica e culturale. Le zone di tutela UNESCO: core e buffer sono riportate all'interno degli elaborati D.2 "Tavola delle componenti paesaggistiche"; D.3 "Tavola della percezione visiva". La normativa specifica è inserita all'interno dell'art. 39.11 delle NTA. In particolare, sono oggetto di tutela e salvaguardia ai sensi dell'art. 135, comma 4, lettera d.) del D.Lgs 42/2004: il patrimonio edilizio di impianto storico, l'integrità territoriale, l'impianto scenico paesaggistico-percettivo del sito e le relazioni visuali (dalla buffer zone alla core zone e viceversa).
<u>Prescrizioni</u> comma 5 All'interno dei Siti (core zone) di cui al comma 2, lettera a., punti I e II: a. gli eventuali interventi edilizi o di realizzazione delle infrastrutture sono finalizzati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito; quelli eccedenti il restauro e risanamento conservativo sono	Come previsto all'art. 39.11 delle NTA di PRGC in tali aree sono ammessi interventi di conservazione e valorizzazione delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive, dei materiali e degli altri caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito, attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o restauro e risanamento conservativo. Prima della

subordinati alla predisposizione di studi e analisi estesi a un contesto paesaggistico adeguato, ai fini della verifica della loro compatibilità paesaggistica e ambientale anche con riferimento alla tutela delle visuali di cui al comma 4; tale verifica deve trovare puntuale ed esplicito riscontro negli elaborati progettuali che devono riportare contenuti analoghi a quelli previsti dalla relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, ancorché gli interventi non siano ricompresi in ambiti tutelati ai sensi della Parte Terza del Codice;

- b. in assenza di un progetto unitario che disciplini le caratteristiche dimensionali e di aspetto estetico della cartellonistica, da adottarsi d'intesa tra la Regione e il Ministero entro 24 mesi dall'approvazione del Ppr, non è consentita la posa in opera di cartelli pubblicitari e di ogni altra simile attrezzatura, qualora comprometta la percezione dei luoghi; sono fatte salve le installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale e le indicazioni strettamente necessarie ai fini della fruibilità culturale e dei servizi pubblici essenziali.

comma 6

Nei Siti (*core zone*) e nelle relative aree esterne di protezione (*buffer zone*) di cui al comma 2, lettera a., punto III, in aggiunta a quanto previsto dalle norme del Ppr, si rimanda ai contenuti delle Linee guida operative approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015, come riferimento per gli strumenti urbanistici ed edilizi dei comuni ricadenti in tali ambiti, allo scopo di consolidare la rete di tutela esistente, e finalizzate a:

- a. mantenere l'uso agrario e in particolare vitivinicolo del territorio, in continuità con la tradizione storica culturale locale;
- b. tutelare i luoghi del vino, quali i vigneti, i manufatti legati alla coltivazione e produzione viticola e alla vinificazione (cascine, *ciabot*, cantine, ecc.), i luoghi e gli spazi pubblici per la commercializzazione dell'uva e del vino;
- c. conservare e valorizzare il patrimonio edilizio storico, rurale e urbano, e le trame insediative;
- d. tutelare i siti e i contesti di valore scenico ed estetico e le visuali, con particolare attenzione ai rapporti visivi fra *buffer zone* e *core zone* e alla conservazione dei profili paesaggistici e delle linee di crinale collinari;
- e. mantenere l'immagine articolata e plurale del paesaggio vitivinicolo piemontese;
- f. garantire un alto livello qualitativo degli interventi edilizi; riqualificare e valorizzare le aree compromesse, mitigando gli elementi di detrazione visiva, con particolare attenzione alla valorizzazione degli assi viari di accesso alla *core zone*.

realizzazione di opere di ristrutturazione e di nuova costruzione, si dovranno predisporre studi e analisi preventivi, a una scala sufficientemente ampia da consentire un'indagine idonea e proporzionata al sito del Castello e al contesto paesaggistico circostante, allo scopo di verificare la compatibilità paesaggistica e ambientale degli interventi.

Per quanto definito finora si ritengono i disposti della Variante coerenti con quanto definito dal PPR.

Usi civici	
<i>Le zone gravate da usi civici, tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. h. del Codice (Tav. P2).</i>	
Direttive <i>comma 17</i> Per le aree di cui al comma 14 i piani territoriali provinciali e i piani locali prevedono il mantenimento delle caratteristiche dei beni, in quanto testimonianza storica di gestione territoriale che ha determinato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio. In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree gravate da uso civico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h. del Codice.	La Variante individua, all'interno della Tavola D1, le aree gravate da Usi Civici, sottoposti a vincolo ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; l'apparato normativo (art. 38.4 delle NTA di PRGC) descrive il bene paesaggistico tutelato e ne prevede il vincolo di mantenimento alla destinazione agricola anche in caso di liquidazione, prevalente su ogni altra indicazione o previsione urbanistica di qualsiasi livello. Gli Usi Civici sono illustrati nella tavola D.1 "Beni paesaggistici" e normati all'art. 38.4 delle NTA.
Prescrizioni <i>comma 19</i> Nell'ambito delle procedure di sdemanializzazione dei terreni gravati da uso civico, per i quali la cessazione della destinazione perpetua a favore della collettività incide sulla permanenza della tutela paesaggistica facendo venir meno un presupposto essenziale per il loro inserimento nella categoria di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h. del Codice, deve essere verificata la sussistenza dell'interesse paesaggistico; se tale interesse sussiste, qualora la zona non sia già gravata da altre specifiche tutele paesaggistiche, si avvia la procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio interessato.	
Articolo 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative	
<i>Le componenti morfologiche sono rappresentate nella Tav. P4 e disciplinate nello specifico negli articoli dal 35 al 40. Sono descritte puntualmente nel capitolo 2.4 della Relazione illustrativa del Ppr.</i> <i>Nella Tav. P4 sono rappresentati anche:</i> • <i>porte urbane (tema puntuale contenente 585 elementi suddivisi in porte critiche e di valore);</i> • <i>varchi tra aree edificate (tema lineare presente in maniera uniforme su tutto il territorio regionale);</i> • <i>elementi strutturanti i bordi urbani (tema lineare che rappresenta conche, conoidi, crinali, lungofiume, lungolago, orli pedemontani e di terrazzo).</i>	
Indirizzi <i>comma 4</i> Gli strumenti della pianificazione ai vari livelli stabiliscono, in accordo con le disposizioni contenute nel Piano territoriale regionale, indicazioni finalizzate a: a. garantire la permanenza degli aspetti peculiari che contraddistinguono i diversi sistemi insediativi, con particolare riferimento agli aspetti di cui al comma 7;	Porte urbane. Il PRGC individua quattro nuove porte urbane (Art. 39.12 NTA): • EST, C.so Francia, presso l'area di trasformazione Bonadias. Questa porta caratterizza l'ingresso a Rivoli dall'asse di C.so Francia. In particolare, l'area vede la realizzazione della fermata della Metropolitana di Torino, che collegherà in maniera sempre più funzionale ed efficiente Rivoli a Torino. Inoltre, si propone la demolizione degli edifici presenti e la realizzazione di una nuova torre alta oltre 20 p.f.t., sede di diverse funzioni sia pubbliche che private con l'annesso

relative alle diverse morfologie insediative.

comma 7

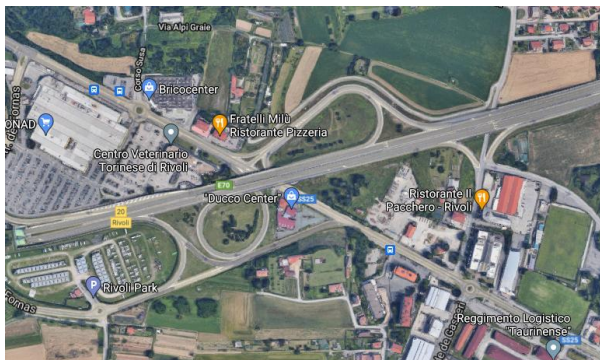
I piani locali per gli interventi di completamento e di sviluppo urbanistico, salvo specifiche indicazioni inserite nell'Allegato B alle presenti norme:

- a. analizzano l'evoluzione storica dell'urbanizzato, anche sulla base delle carte IGM a partire dalla serie 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia, al fine di assicurare la coerenza con il modello insediativo storicamente consolidato;
- b. ne disciplinano l'ammissibilità anche con riferimento ai seguenti aspetti, in particolare ove segnalati nella Tavola P4:
 - I. le porte urbane, ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, per le quali vanno valorizzati gli spazi e gli elementi esistenti (eventuali viali alberati, cortine edificate, ecc.) o formati nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesistenze;
 - II. i bordi urbani, intesi come elementi o fasce che definiscono i confini dell'edificato (fronti edificati, crinali, conche, conoidi, terrazzi, lungofiume, lungolago e pedemonte), da consolidare in relazione alle morfologie disciplinate agli articoli dal 35 al 38, attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile e congruente con gli aspetti storici, geomorfologici o naturali strutturanti l'insediamento;
 - III. i varchi, intesi come spazi liberi tra aree edificate, per i quali devono essere evitati interventi che agevolino la formazione o il prolungamento di aggregazioni lineari lungo-strada, tali da saldare fra loro diverse morfologie insediative o, comunque, da ridurre i varchi tra aree edificate, soprattutto ove funzionali alla continuità ecosistemica e paesaggistica di cui all'articolo 42.

comma 8

Al fine di promuovere la qualità paesaggistica dei sistemi insediativi costituiscono riferimento le linee guida approvate con DGR n. 30-13616 del 22 marzo 2010, contenenti criteri e modalità per la progettazione edilizia e la pianificazione locale.

- NORD, nei pressi dell'area commerciale, dove è presente un tessuto urbano da riqualificare limitrofo a impianti sportivi esistenti.



Varchi tra aree edificate. Il PPR individua due varchi, entrambi in prossimità del confine comunale con Rosta, rispettivamente lungo gli assi viari di via Rosta e di C.so Susa (SS25).

Il Piano prevede il mantenimento del varco tra aree edificate, segnalato tra il comune di Rivoli e il comune di Rosta; si tratta di uno spazio libero non interessato dalla formazione o dal prolungamento di aggregazioni lineari lungo-strada, con l'obiettivo di conservare il ruolo funzionale alla continuità ecosistemica e paesaggistica. Dalla conservazione della continuità deriva la volontà dell'amministrazione di individuare e tutelare sul territorio una "cintura verde" che riesca a contenere il fenomeno di espansione urbana e annessa conurbazione tra i diversi centri urbani limitrofi.

I varchi tra aree edificate e le porte urbane sono individuati graficamente nella tavola D.2 "Componenti paesaggistiche" e sono normati all'art. 39.12 delle NTA di Variante.

In ottemperanza a quanto definito dal PPR all' art. 34, comma 7, lett. b), punto I, la norma di Variante prevede, con l'inserimento del comma 5, art. 39.12, la realizzazione di un progetto unitario per la valorizzazione delle porte urbane individuate. Allo stesso modo l'art. 39.12, comma 5, fornisce specifica disciplina per i varchi urbani, fornendo limitazioni alle possibilità di chiusura dei varchi individuati nello specifico per quelle zone che si caratterizzano con funzione di filtro e continuità paesaggistica.

Per quanto definito si ritengono i disposti della Variante coerenti con quanto disposto dal PPR.

Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2, 3)	
• <i>m.i. 1: tessuti urbani consolidati dei centri maggiori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);</i> • <i>m.i. 2: tessuti urbani consolidati dei centri minori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);</i> • <i>m.i.3: tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o m.i. 2).</i>	
<u>Indirizzi</u> comma 3 I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l'articolo 24, comma 5: - il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di regolazione dell'accessibilità; - il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana. comma 4 I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5. Direttive comma 5 I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del disegno originario d'impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario; inoltre verificano e precisano la delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3, tenendo conto anche dei seguenti parametri: - presenza nelle carte IGM 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000; - dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei nuclei maggiori; - prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragricolo.	In sede di adeguamento le morfologie insediative riconosciute dal PPR sul territorio comunale sono state parzialmente modificate, sulla base della lettura a scala locale. Tali componenti sono riportate graficamente all'interno degli elaborati D.2 "Tavola delle componenti paesaggistiche". In sede di adeguamento al PPR, si riconoscono e precisano le morfologie insediative m.i.1 e m.i.2; la m.i.1, corrispondente al <i>centro storico</i> – CS ai sensi dell'art. 24 della l.r. 56/77. Gli interventi edilizi ammessi all'interno delle aree di Centro Storico (CS) sono puntualmente normati da prescrizioni cartografiche, riportate alla Tav. C.4.1, C.4.2 e C.4.3 "Centro Storico", ove ad ogni singolo edificio viene attribuito il tipo di intervento ritenuto più idoneo al raggiungimento degli obiettivi della riqualificazione. Nell'apparato normativo sono comunque previsti meccanismi di riclassificazione di tali tipi di intervento a fronte di progettualità che ne rilevino l'inadeguatezza. Le NTA del PRGC (art. 17) contengono specifiche prescrizioni in merito agli interventi nelle aree situate all'interno del perimetro del Centro Storico, ispirate agli indirizzi e in osservanza delle direttive relative alla morfologia insediativa riconosciuta dal PPR. Per quanto concerne la morfologia insediativa m.i.3, si evidenzia come la maggior parte delle aree corrispondenti ad essa sia localizzata nelle Aree urbanistiche RN (residenziale urbano) nella tavola C.2 "Tavola azionamento aree urbanistiche", comprendenti le Aree normative da R0 a R7. Tali aree sono trattate all'interno delle NTA all'art. 15.4 di PRGC. La componente morfologica in oggetto viene trattata a livello normativo all'interno dell'art. 39.13, comma 2. In ottemperanza a quanto definito dal PPR all'art. 34, comma 3, la Variante impone che gli interventi all'interno delle aree normative comprese in tale specifica componente morfologica siano orientati alla qualificazione degli spazi urbani pubblici e al miglioramento dell'accessibilità pedonale ai luoghi centrali; così come di fondamentale importanza risulta la qualificazione dello spazio pubblico con l'adeguato inserimento e riorganizzazione dei servizi e il potenziamento dei luoghi destinati all'incontro.
Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)	
<i>Tessuti discontinui suburbani (zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane, assetto costruito urbanizzato frammisto ad aree libere interstiziali o ad inserti di morfologie insediative specialistiche).</i>	
<u>Indirizzi</u> comma 3	In sede di adeguamento al PPR, si riconosce e precisa ulteriormente la morfologia insediativa di tipo definita "Tessuti discontinui suburbani", soprattutto lungo il perimetro esterno (a

I piani locali garantiscono: - la definizione e il rafforzamento dei bordi dell'insediamento con potenziamento dell'identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti; - il potenziamento della riconoscibilità e dell'identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dai nuovi tracciati viari; - l'integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-pedonali, al sistema del verde.	ovest del concentrico), riconducendo a morfologia agricola tutte le aree libere non strettamente intercluse e basandosi esclusivamente sullo stato di fatto (senza quindi considerare eventuali previsioni, ancorché vigenti, se non attuate). Tali morfologie sono riportate graficamente all'interno dell'elaborato D.2 "Tavola delle componenti paesaggistiche". La revisione generale di PRGC classifica tale porzione di edificato come aree urbanistiche RN (<i>residenziale urbano</i>), che viene definita come area già strutturata, in cui il tessuto edilizio è generalmente di epoca più recente, caratterizzato da una edificazione più rada rispetto alle morfologie insediative 1, 2 e 3, di cui rappresenta l'intorno. In tale area è obiettivo prioritario la conferma dell'impianto urbanistico e delle quantità edilizie esistenti, con la possibilità di incrementare la densità edilizia di zona, anche al fine di perseguire il potenziamento della riconoscibilità e dell'identità di immagine del fronte urbano (rif. art. 31 del PPR "Relazioni visive tra insediamento e contesto").
<u>Direttive</u> comma 4 I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 tenendo conto anche: - della contiguità con aree urbane di m.i. 1, 2 e 3, di cui all'articolo 35, e della presenza di residui non urbanizzati ormai disorganici rispetto agli usi agricoli; - della prevalenza di lottizzazioni organizzate rispetto a insediamenti individuali e privi di regole urbanistiche; - della prevalenza di lottizzazioni con tipologie ad alta copertura di suolo e densità volumetrica bassa o media, intervallate da aree non insediate; - della presenza di trame infrastrutturali con caratteristiche urbane ancorché incomplete. comma 5 Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire: - il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali, potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati. - la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di	Le modalità di intervento in tale area sono normate all'art. 16.4 delle NTA, che ammettono la realizzazione di nuove unità abitative, in ampliamento degli edifici esistenti, o con la nuova costruzione di volumi separati, nell'ambito proprietario individuato, in caso di densità edilizie non completamente utilizzate. Anche le scelte localizzative di nuove previsioni residenziali (Rni – Aree normative residenziali di nuovo impianto, art. 16.4.4) dello strumento urbanistico ricadono all'interno della m.i.4, devono seguire da un lato la volontà di soddisfare le necessità di sviluppo insediativo della comunità locale, e dall'altro rispondere alle esigenze di ricucitura del tessuto suburbano, con il contestuale consolidamento e completamento dei servizi alla residenza. Dal punto di vista normativo la componente in esame trova specifica disciplina all'interno dell'art. 39.13, comma 3. Le disposizioni inserite in tale articolo, per la definizione degli orientamenti di sviluppo, sono orientate alla riqualificazione degli insediamenti di frangia, alla ridefinizione di bordi urbani compatti ed alla formazione di estese aree verdi di mitigazione per gli impatti delle direttrici stradali. In ottemperanza a quanto definito dall'art. 34, comma 5 lettere a; b; d si prescrive che tali aree siano prioritariamente orientate a contenere i futuri sviluppi insediativi, allo scopo di formare isolati compiuti e della riduzione del consumo di suolo in aree completamente libere. Per quanto considerato si ritengono le disposizioni della Variante coerenti con quanto disposto dal PPR.

connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite; c. il mantenimento delle tracce dell'insediamento storico, soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, e delle relative infrastrutture; d. la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale; e. la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26 presenti all'interno dell'area; f. eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34, comma 5.	
Articolo 37. Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5)	
<i>Insediamenti specialistici organizzati (aree urbanizzate per usi non residenziali). Originati prevalentemente ex novo a margine degli insediamenti urbani compatti, connesse al resto del territorio solo attraverso allacci infrastrutturali.</i>	
<u>Direttive</u> comma 3 I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1. comma 4 Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i piani locali stabiliscono disposizioni, tenendo conto dei seguenti criteri: a. sono ammissibili interventi di riuso, completamento e ampliamento in misura non eccedente al 20% della superficie utile lorda preesistente all'adozione del Ppr oppure, se in misura maggiore, subordinatamente alle seguenti condizioni: I. siano ricompresi in progetti estesi alla preesistenza e volti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2; II. rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in genere, indirizzato a una maggiore continuità con i contesti urbani o rurali, alla conservazione dei varchi, nonché al contenimento e alla mitigazione degli impatti; b. eventuali nuove aree per insediamenti specialistici possono essere previste dai	Il comune di Rivoli è caratterizzato di un importante polo produttivo a est del comune, al confine con il comune di Grugliasco. L'area costituisce di fatto il "polo produttivo" del comune di Rivoli, dove si concentrano quasi la totalità degli insediamenti di carattere extra residenziale. Inoltre, al confine con il comune di Collegno, lungo via Vajont è presente un'area produttiva, ad oggi circondata da un tessuto prettamente residenziale, diventando così fonte di notevole disagio per gli abitanti. Questa condizione ha portato alla previsione di dislocamento di tali attività industriali, in modo tale da ricollocarle adiacenti ai poli industriali consolidati (come quello presente tra C.so Francia e C.so Allamano) e ripensare all'area di via Vajont con l'ottica di area adibita a terziario, commercio e servizi. Tali aree sono riconosciute all'interno delle morfologie insediative m.i.5 Insediamenti specialistici organizzati, graficamente riportate all'interno dell'elaborato D.2 "Tavola delle componenti paesaggistiche". A livello normativo è inserita specifica disciplina all'interno dell'art. 39.13, comma 4. Ulteriori disposti normativi, nello specifico per le aree a destinazione produttiva - Area urbanistica I (<i>attività economiche</i>), sono inserite all'art. 16.6. delle NTA. Le disposizioni inserite all'interno dell'art. 39.13, comma 4, quali limitazioni agli ampliamenti nella misura del 20%; risistemazione di aree a verde pubblico a seguito di trasferimento di fabbricati industriali e contenimento del consumo di suolo libero attraverso la densificazione dell'esistente, il riuso o l'ampliamento. Tali prescrizioni si pongono in coerenza con quanto definito dall'art. 37, commi 4 e 5 delle NdA del PPR. Per quanto considerato si ritengono i disposti della proposta di Variante coerenti con quanto definito dal PPR.

piani territoriali provinciali e dai piani locali, in funzione dell'area di influenza, localizzate prioritariamente all'esterno dei beni paesaggistici e in modo da non pregiudicare la salvaguardia delle componenti tutelate ai sensi delle presenti norme, e tali da rispettare le seguenti condizioni: I. sia dimostrata l'impossibilità di provvedere al reperimento delle superfici necessarie attraverso il riordino, il completamento e la densificazione dell'esistente; II. non interferiscano con i varchi, con i corridoi di connessione ecologica o con aree di particolare capacità d'uso o pregio per le coltivazioni tipiche, di cui agli articoli 20, 32 e 42; III. non determinino la necessità, se non marginale, di nuove infrastrutture o incrementi della frammentazione ecosistemica e paesaggistica; IV. sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate aree di verde pubblico o a uso pubblico, per mitigare o compensare gli impatti paesaggistici ed ambientali. <i>comma 5</i> Ai fini del recupero e della riqualificazione delle aree produttive costituiscono riferimento per la progettazione degli interventi le linee guida per le Aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea), adottate con DGR 28 luglio 2009 n. 30-11858. <i>comma 6</i> I piani locali possono prevedere la riconversione degli insediamenti specialistici organizzati mediante i processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5.	
Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7)	
<i>Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola:</i> • <i>m.i.6: prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo);</i> • <i>m.i.7: prevalentemente specialistica (zone a bassa densità ad uso prevalentemente misto, con alternanza di residenze e capannoni).</i> <i>Aree in cui sul preesistente insediamento rurale connesso all'uso agricolo prevalgono altri modelli insediativi con recenti e intense dinamiche di crescita.</i>	
<u>Direttive</u> <i>comma 3</i> I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la	Il territorio di Rivoli è caratterizzato da una ampia presenza di aree prevalentemente residenziali e specialistiche in aree extragricole. Gli ambiti sono caratterizzati dalla presenza di pochi edifici residenziali o specialistici (principalmente attività agricole). Gli interventi ammessi su tali edifici, ritenuti compatibili con la classificazione dell'area in cui ricadono (area agricola) sono volti

destinazione agricola prevalente; all'interno di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale. <i>comma 4</i> Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono previsioni e normative finalizzate a garantire che: - eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20, biopermeabilità di cui all'articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all'articolo 42, e si concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3; - possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti realizzabili nelle aree interstiziali all'interno o a margine di contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di separazione tra aree libere e aree costruite; - gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l'uso di caratteri tipologici coerenti con l'ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26; la progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale; - siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi agricoli di aree ed edifici con diversa destinazione d'uso.	alla riqualificazione degli stessi, con possibilità di ampliamenti a tantum delle volumetrie esistenti. Per quanto riguarda le morfologie insediative m.i. 7 sono state stralciate tutte le aree con presenza di aree agrituristiche più propriamente identificabili con morfologie rurali. Le porzioni di territorio individuate e cartografate da PPR come "aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7)" sono riportate nella Variante al PRG con specifica area normativa. In particolare, le aree appartenenti alla morfologia insediativa m.i.6 ricadono maggiormente nelle Aree urbanistiche R1, RR1 e RR2, e sono normate all'art. 16.4.6 delle NTA. Le aree ricadenti nella morfologia insediativa m.i.7, invece, ricadono maggiormente nelle Aree urbanistiche A (territorio agricolo), TR (ambiti di trasformazione) e I (produttivo), e sono normate rispettivamente agli artt. 16.3, 16.5 e 16.6 delle NTA. Le morfologie insediative in esame sono riportate graficamente all'interno degli elaborati D.2 "Tavola delle componenti paesaggistiche". A livello normativo le componenti sono disciplinate da specifico articolo: 39.13, comma 5 delle NTA. La Variante dispone il riordino degli sviluppi arteriali, il contenimento delle proliferazioni insediative in aree in cui è ancora riconoscibile un'identità nelle aree agricole interstiziali e periurbane, l'ammissibilità nei contesti paesaggistici privi di una chiara struttura e nelle aree di frangia, di interventi di trasformazione per la qualificazione di questi spazi. Tali disposizioni inserite dalla proposta di Variante si pongono in coerenza con quanto definito dall'art. 38, comma 4 delle NdA del PPR.
Articolo 39. "Insule" specializzate e complessi infrastrutturali (m.i. 8, 9)	
<i>m.i. 8: "insule" specializzate (tema areale che contiene: aree militari o carcerarie; principali aree estrattive e minerarie; complessi ospedalieri; piste motoristiche, impianti da golf e altri impianti sportivi, campeggi,</i>	

<i>grandi strutture commerciali, grandi vivai, parchi tematici e cimiteri di estesa dimensione o esterni all'urbanizzato; depuratori, discariche, impianti speciali, attrezzature produttive speciali e raffinerie);</i> <i>Aree specializzate per grandi attrezzature, recintate, isolate dal resto del territorio.</i> <i>m.i. 9: complessi infrastrutturali (tema areale costituito da: gli svincoli autostradali; nodi e i grandi piazzali di deposito ferroviario; aree e impianti per la logistica, l'interscambio, i depositi e lo stoccaggio delle merci; principali impianti per la produzione di energia; reti di trasporto internazionale e nazionale; principali aeroporti e relative pertinenze).</i> <i>Aree di grandi dimensioni interessate da sistemi infrastrutturali, lineari o puntuali o da attrezzature poco costruite (anche discariche, bonifiche...).</i>	
<u>Indirizzi</u> comma 3 Per le aree di cui al comma 1, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali disciplinano gli interventi secondo le seguenti priorità: - limitare le interferenze dei nuovi insediamenti sui beni paesaggistici e sulle componenti di maggior pregio o sensibilità; - privilegiare il recupero e il riuso delle strutture, delle infrastrutture, degli impianti, degli edifici e dei manufatti dismessi o sottoutilizzati; - razionalizzare la localizzazione dei nuovi insediamenti necessari, in modo da consentire l'utilizzo comune di servizi e infrastrutture e l'attivazione di rapporti di complementarità e di sinergia, nonché da limitare il frazionamento dei contesti rurali e l'interferenza con le attività agricole; - definire i requisiti e le modalità attuative, con riferimento al contenimento del consumo di suolo, ai rapporti con il contesto paesaggistico e urbano, all'uso delle risorse idriche, al risparmio energetico, all'accessibilità con mezzi pubblici.	La Variante riconosce tali morfologie, a livello grafico, all'interno degli elaborati D.2 "Tavola delle componenti paesaggistiche". Sono stati esclusi da tale classificazione i tratti viari, pur se ad alto  scorrimento, limitandone la perimetrazione agli svincoli e alle principali stazioni di servizio. Con il retino grigio viene evidenziata la morfologia insediativa m.i.8 "insule specializzate". Le morfologie insediative 8 ricadono principalmente nelle Aree urbanistiche R6 (residenziale urbano), I (attività economiche), C (commercio), TU (turistico ricettivo). PC (polifunzionale), IT (infrastrutture e impianti tecnologici), SIL e SIG (servizi ex artt. 21 e 22 della L.R. 56/77). Tali aree sono normate all'articolo 16 delle NTA. Le m.i.9, invece, ricadono maggiormente nelle Aree urbanistiche I (in questo caso si l'area è quella dell'Interporto) e IT (infrastrutture e impianti tecnologici), e sono normati all'artt. 16. Le componenti in esame sono disciplinate dall'inserimento di specifico comma 6 all'interno dell'art. 39.13 delle NTA della proposta di Variante. In ottemperanza con quanto definito dal PPR all'art. 39, commi 3 e 5 si prescrive che sia posta particolare attenzione alla qualità progettuale degli interventi e delle infrastrutture, prevedendo un adeguato inserimento nel contesto paesaggistico e le adeguate mitigazioni. Si predilige, inoltre, la localizzazione in contesti degradati purché compresi in progetti di riqualificazione urbanistica ed edilizia dei siti.
<u>Direttive</u> comma 4 I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1.	

<i>comma 5</i> In coerenza con quanto previsto al comma 3, eventuali ampliamenti o nuove aree per funzioni specializzate o lo sviluppo di nodi infrastrutturali di interesse regionale devono privilegiare: - localizzazioni nei contesti degradati, anche segnalati nel Ppr come aree di criticità, purché ricompresi all'interno di progetti di riqualificazione urbanistica ed edilizia dei siti; - scelte localizzative finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e subordinate alla realizzazione delle necessarie mitigazioni e compensazioni. <i>comma 6</i> Al termine dell'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, le aree agricole occupate sono restituite all'uso agricolo; gli enti locali disciplinano tale fattispecie all'interno dei propri strumenti di pianificazione. <i>comma 7</i> I piani settoriali e locali disciplinano il recupero delle aree estrattive e minerarie in modo tale da mitigare l'impatto prodotto dall'attività produttiva ripristinando, quando possibile, le condizioni originarie dell'area tramite interventi di rinaturalizzazione e ripristino morfologico e vegetativo. <i>comma 8</i> I piani locali disciplinano le aree destinate a campeggio privilegiando gli interventi di riqualificazione delle strutture esistenti, promuovendo il loro adeguamento igienico-sanitario, dettando norme e criteri per il corretto inserimento paesaggistico degli interventi.	
<u>Prescrizioni</u> <i>comma 9</i> La realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.	
Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15)	
<i>m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali);</i> <i>m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei);</i> <i>m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani);</i>	

- m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali);
- m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali);
- m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (tema areale, non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in particolare nella zona del Verbano).

Direttive

comma 4

I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2.

comma 5

Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:

- e. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;
- f. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);
- g. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;
- e. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;
- f. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;
- g. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;
- h. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti

La Variante riconosce graficamente le morfologie insediative caratterizzate da Insediamenti rurali all'interno degli elaborati D.2 "Tavola delle componenti paesaggistiche". Dal punto di vista dell'adeguamento grafico si specifica che, laddove siano state individuate sovrapposizioni, sono state apportate mere specificazioni di scala delle geometrie individuate da PPR.

A livello normativo i tessuti appartenenti a tali morfologie sono disciplinati dall'art. 39.13, comma 7. Le disposizioni della Variante impongono, in ottemperanza a quanto definito dall'art. 40, comma 5 delle NdA del PPR, che l'insediamento in tali tessuti sia ammesso prioritariamente attraverso il recupero dell'esistente.

A livello di aree normative si fa presente come la maggior parte di tali morfologie insediative ricada nelle aree agricole, normate agli artt. 16.3 delle NTA, quale ulteriore elemento di tutela e disciplina.

investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale; i. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.	
Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive	
<i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i> • <i>elementi di criticità lineari (tema lineare: infrastrutture a terra - grandi strade, ferrovie, attrezzature, infrastrutture aeree, sistemi arteriali lungo strada);</i> • <i>elementi di criticità puntuali (tema puntuale costituito da 930 elementi suddivisi in: segni di attività impattanti, aggressive o dismesse</i> • <i>cave, discariche, ecc.).</i>	
<u>Direttive</u> <i>comma 4</i> I piani territoriali provinciali e i piani locali possono precisare e aggiornare le indicazioni del Ppr relative agli elementi di cui al comma 2, evidenziando i casi, anche potenziali, di interferenza visiva con i beni e le componenti di cui alle presenti norme. <i>comma 5</i> Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree in cui ricadono gli elementi di criticità di cui al presente articolo i piani locali, in caso di edifici o infrastrutture dismesse o da rimodernare, subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente quanto previsto dal DPR n. 380/2001, articolo 3, comma 1, lettere a., b., c., alla previa rimozione, o alla massima possibile mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di compromissione e ne disciplinano, in funzione delle diverse situazioni, le modalità per l'attuazione. <i>comma 6</i> I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, disciplinano le modalità	La proposta di Variante gli elementi critici puntuali e lineari all'interno dell'elaborato D.2 "Tavola delle componenti paesaggistiche". Come elemento lineare viene individuato l'asse autostradale, come elementi puntuali ne vengono individuati quattro, di cui due inerenti a "aree rurali residuali" delle quali si propone la sistemazione e sostituzione in quanto risultano essere aree rurali ma al confine con l'urbanizzato e non compromesse, due inerenti a "Edifici ordinari sopra lo skyline consolidato". A livello normativo è inserita specifica disciplina all'interno dell'art. 39.14 delle NTA della proposta di Variante. Le norme individuano le mitigazioni necessarie al contenimento degli impatti visivi ed ecologici dell'infrastruttura e la sostituzione e sistemazione delle aree residuali. Tali prescrizioni si pongono in accordo con quanto definito dal PPR all'interno dell'art. 41, comma 4 e 5 delle NdA.

di riqualificazione e riuso delle aree di cui al presente articolo, anche attraverso specifici progetti di riqualificazione, processi di rigenerazione urbana, misure, programmi e progetti unitari atti a consentire un riutilizzo appropriato del suolo impegnato dagli edifici e dalle infrastrutture dismesse, coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B delle presenti norme.	
--	--

La Variante costituisce adeguamento del PRGC al PPR ai sensi dell'articolo 145, comma 4 del D.Lgs 42/2004.

PARTE V – LE RETI

Art. 42 Reti di connessione paesaggistica

Art. 42. Reti di connessione paesaggistica

Nella Tav. P5 sono rappresentati:

- I nodi principali e secondari (core areas), formati dal sistema delle aree protette, dai siti della Rete Natura 2000 (i siti di importanza comunitaria – SIC, le zone di protezione speciale – ZPS e, in prospettiva, le zone speciali di conservazione – ZSC), dalle zone naturali di salvaguardia, dalle aree contigue, da ulteriori siti di interesse naturalistico e dagli ecosistemi acquatici; i nodi sono le aree con maggiore ricchezza di habitat naturali;
- Le connessioni ecologiche, formate dai corridoi su rete idrografica, dai corridoi ecologici, dai punti di appoggio (stepping stones), dalle aree di continuità naturale, dalle fasce di buona connessione e dalle principali fasce di connessione sovraregionale; le connessioni mantengono e favoriscono le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche tra i diversi nodi della rete;
- le aree di progetto, formate dalle aree tampone (buffer zones), dai contesti dei nodi, dai contesti fluviali e dai varchi ecologici.
- la rete storico-culturale è costituita dalle mete di fruizione di interesse naturale e culturale, dai sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale (sistemi delle residenze sabaude, dei castelli, delle fortificazioni, delle abbazie, dei santuari, dei ricetti, degli insediamenti Walser, degli ecomusei e dei Sacri Monti) dai siti archeologici di rilevanza regionale e dai siti inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco, individuati nella Tavola P5, la cui interconnessione svolge un ruolo cruciale ai fini della valorizzazione complessiva del paesaggio regionale; alcuni elementi della rete storico-culturale, pur non essendo direttamente interconnessi tra loro, costituiscono mete della rete di fruizione di cui al comma 5.

Indirizzi

Comma 8

I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi della Rete, anche in relazione alle indicazioni del progetto della rete di valorizzazione ambientale di cui all'articolo 44, individuando le misure di tutela e di intervento per migliorarne il funzionamento, mediante appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscano e specifichino gli aspetti di interesse sub regionale e locale, in coerenza con le norme specifiche di tutela e conservazione delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000.

Comma 9

Gli enti locali assicurano l'accessibilità e la fruibilità della Rete con particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5 prevedendo, dove necessario, l'installazione di un'adeguata cartellonistica e di punti informativi.

Comma 10

In relazione agli elementi della rete ecologica di cui al comma 3, individuati nella Tavola P5:

- I nodi rappresentano ambiti di salvaguardia ecologica in cui la Regione può promuovere l'istituzione di nuove aree protette, se non presenti, o comunque di salvaguardia intorno a quelle già istituite, laddove sia necessario;
- le aree di riqualificazione ambientale costituiscono gli ambiti in cui sviluppare azioni per assicurare e ricostruire connessioni ecologiche, nonché ricreare connettività anche

Sul territorio comunale di Rivoli non insistono siti della Rete SIC E ZPS.

minime (ad es. siepi e filari) al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra città e campagna; le eventuali trasformazioni contribuiscono a ridefinire i bordi urbani sfrangiati; gli interventi di riqualificazione, compensazione e progettazione paesaggistica e ambientale sono finalizzati a mantenere i varchi tra nuclei urbani, alla realizzazione di cinture verdi, greenway e cunei verdi, nonché a valorizzare le attività agricole anche in chiave turistica e didattica; c. le connessioni lineari (ad es. siepi e filari) esistenti, anche minime, rappresentano gli elementi da conservare e incrementare, in particolare a tutela delle falde, dei canali e lungo i percorsi individuati nella Tavola P5; d. i contesti fluviali rappresentano gli ambiti all'interno dei quali promuovere l'ampliamento delle aree golenali e la riqualificazione dei tratti spondali (nel rispetto di quanto previsto dal PAI e dalle Direttive e programmi a esso collegati, per quanto non attiene la tutela del paesaggio), mantenere la vegetazione arborea spondale esistente e impiantarne di nuova con specie autoctone ove necessario, ripristinare il bosco ripariale e promuovere interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale delle casce di espansione esistenti. Comma 11 Con riferimento alle indicazioni relative alla rete fruitiva, i piani settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, definiscono azioni finalizzate a: a. adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla Parte III delle presenti norme; b. prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione visiva), sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni visive), con particolare riferimento a quelle considerate agli articoli 30 e 33; c. prestare speciale attenzione all'uso della vegetazione (cortine verdi, viali d'accesso, arredo vegetale, barriere verdi antirumore, ecc.) nei progetti di infrastrutture; d. adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle criticità esistenti.	
<u>Direttive</u> Comma 12 I piani territoriali provinciali riconoscono e approfondiscono gli elementi della Rete descritti nei commi 3, 4 e 5, precisando la disciplina operativa necessaria alla loro salvaguardia e all'attuazione delle	Sul territorio di Rivoli non insistono siti della Rete SIC – ZSC e ZPS La proposta di Variante al PRGC tiene conto delle prescrizioni in materia, recependo quanto previsto dalle misure di tutela di livello sovra locale.

indicazioni progettuali del Ppr, con particolare riferimento ai corridoi e ai sistemi (ambientali, storici e infrastrutturali) di livello sovra locale. <i>Comma 13</i> I piani locali assumono e specificano alla scala di maggior dettaglio gli elementi della Rete, ponendo particolare attenzione alla disciplina per gli elementi puntuali e recependo dalla pianificazione di area vasta le indicazioni riguardanti le misure di tutela di livello sovra locale. <i>Comma 14</i> La Rete costituisce riferimento per: - le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle storico-culturali a esse associate; le analisi e gli studi dovranno evidenziare le interferenze dei piani e dei progetti con la Rete, individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione; - le misure di qualificazione ambientale previste dal programma di sviluppo rurale o da altri programmi di finanziamento del settore agricolo e forestale con finalità ambientali, nonché per la localizzazione di misure di compensazione relative a trasformazioni d'uso o realizzazione di infrastrutture.	
--	--

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO